

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RAITAZZI.

SOMMARIO. *Relazione fatta dal presidente dell'esito della deputazione a S. M. il Re per la risposta al discorso della Corona e comunicazione del matrimonio di S. A. R. la principessa Clotilde — Seguito della discussione dello schema di legge per il riordinamento dell'esercizio della professione di procuratore — Emendamento del deputato De Sonnaz all'articolo 5, non appoggiato — Emendamenti dei deputati Boggio, Arnulfo e Crotti — Opinioni dei deputati Rignon, Ara e Pescatore, relatore — Gli emendamenti dei deputati Boggio e Crotti sono rigettati, ed è ritirato quello del deputato Arnulfo — Emendamento del deputato Zerboglio, oppugnato dal ministro guardasigilli, e rigettato — Emendamento del deputato Genina circa lo studio del Codice penale — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia, e dei deputati Chiaves e Pescatore, relatore — È rigettato — Approvazione dei primi cinque paragrafi dell'articolo 5 — Emendamento del deputato Garibaldi all'articolo 6, combattuto dal ministro e dal relatore, e ritirato — Domande dei deputati Garibaldi, Genina, Mazza, e risposte del ministro e del relatore — Approvazione di quel paragrafo — Opposizioni del ministro all'aggiunta della Commissione — Osservazioni dei deputati Garibaldi e Pescatore, relatore — L'aggiunta è approvata.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

MONTICELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

LOUABAZ, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

6610. Il sindaco di Capriata, provincia di Novi, trasmette copia di un verbale del Consiglio delegato di quel comune, per essere il medesimo conservato capoluogo di mandamento in caso di nuova circoscrizione giudiziaria.

(Il processo verbale è approvato.)

RELAZIONE DELLA DEPUTAZIONE PER L'INDIRIZZO AL RE, E PARTECIPAZIONE DEL MATRIMONIO DELLA PRINCIPESSA CLOTILDE.

PRESIDENTE. Mi corre obbligo di riferire alla Camera che la deputazione incaricata di presentare la risposta al discorso della Corona si recò ieri da S. M. e si recò accompagnata da un numero grandissimo dei nostri colleghi, i quali vollero con quest'atto spontaneo meglio esternare al Re il loro affetto e la loro devozione, e dimostrare altresì che i sentimenti espressi nell'indirizzo erano profondamente scolpiti nel cuore di tutti.

Il Re ringraziava la Camera dei sensi che gli venivano manifestati, e coglieva questa circostanza per annunziare alla deputazione il matrimonio che erasi il mattino stesso inteso tra l'augusta sua figlia, la principessa Maria Clotilde, col principe imperiale Napoleone, eugino dell'imperatore dei Francesi, incaricandomi di portare alla cognizione della Camera questo annunzio.

Da questo fatto, che era sommamente grato al di lui

animo, egli traeva altresì fausti auspicii per l'avvenire del nostro paese. Soggiungeva che, se l'anno era incominciato così propiziamente, egli sperava pure un lieto e favorevole progresso, dichiarando che, se fossero per avventura insorte difficoltà, o si fossero sollevati ostacoli, egli faceva sicuro assegnamento sul leale concorso ed appoggio del Parlamento e del paese per superarli.

Io ho creduto di rendermi interprete del pensiero della Camera assicurando il Re che non gli sarebbe mai fallito il concorso di noi tutti, ed esprimendogli nel tempo stesso la convinzione che il fausto avvenimento, di cui egli si compiaceva farci la partecipazione, sarebbe stato accolto dalla Camera e dal paese con giubilo e con riconoscenza; con giubilo, perchè, mentre una delle più antiche e più illustri dinastie d'Europa si univa colla dinastia del più gran Capitano dell'età presente, si cementavano eziandio meglio i vincoli d'alleanza e d'amicizia che già ci stringono colla potente e valorosa nazione francese; con riconoscenza, perchè da questo fatto manifestamente si comprendeva come il Re sapeva conciliare i suoi affetti domestici cogli interessi dello Stato; e come egli in ogni suo atto avesse ognora a cuore la prosperità del paese, e rivolto il pensiero all'avvenire della patria. (*Vivi applausi dalla Camera e dalle gal-lerie*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore.

RIGNON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, prima darò lettura degli emendamenti.

La Camera ricorda che nell'ultima tornata la discussione fu portata particolarmente sul numero 4 dell'articolo 5, e che si presentò a questo riguardo un emendamento dall'onorevole Boggio, lo scopo del quale era di stabilire: in primo luogo, una modificazione riguardo al tenore degli studi che dovrebbero fare gli aspiranti causidici, mentre cioè, secondo il progetto del Ministero e della Commissione, si vorrebbe che gli aspiranti procuratori fossero sottoposti all'obbligo di fare un corso di studi dei Codici civili, penale e di commercio; l'onorevole Boggio invece col suo emendamento vorrebbe si attendesse da essi soltanto allo studio degli elementi del diritto civile e del Codice penale e di commercio. In secondo luogo proporrebbe di sopprimere lo studio del Codice penale, e finalmente che fosse eliminato il corso compiuto; e che bastasse semplicemente un esame riguardo a questi elementi.

Io porrò in discussione e quindi ai voti con quest'ordine l'emendamento del deputato Boggio, ma prima debbo dare comunicazione alla Camera di un emendamento che veniva deposto sul banco della Presidenza dall'onorevole De Sonnaz, emendamento che, ove venisse ammesso, toglierebbe di mezzo ogni discussione, ed anzi, a parer mio, si potrebbe, ove si accettasse, forse anche tralasciare l'ulteriore discussione di questa legge.

Darò dunque lettura di questo emendamento:

« Per i motivi esposti alla Camera il dì 22 corrente, propongo sull'articolo 5 del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore, che si stabilisca o mantenga un numero fisso di procuratori circa uguale a quello confermato dall'esperienza come sufficiente; una cosa come le piazze già in uso, ma date al concorso.

« Concorso da ordinarsi come segue: per un tempo, un triennio per esempio, si mantenga o si stabilisca le procure testè esistenti od esistenti, con un numero di sostituiti liberi in novero regolato dai titolari attuali od ultimi, a seconda dei bisogni. Si contino in quel frattempo le cause postulate, e quelli che ne abbiano vinte di più si abbiano le piazze bastanti. »

Siccome l'onorevole De Sonnaz ha già sviluppato quest'emendamento, domanderò se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Darò lettura dell'emendamento proposto dal deputato Boggio, il quale, invece del testo del progetto del Ministero e della Commissione: « Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline scolastiche per lo studio degli elementi, ecc. » propone che si dica: « Avere compiuto lo studio e subito con approvazione l'esame degli elementi dei Codici civili e di commercio, di procedura civile e commerciale, secondo le discipline che saranno stabilite. »

La prima modificazione sarebbe questa: in luogo di prescrivere i corsi si prescriverebbero soltanto gli elementi, salvo poi a modificare la redazione in un senso piuttosto che in un altro.

ARNULFO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al deputato Rignon.

RIGNON. Signori, nell'ultima seduta si è agitata la questione se un procuratore dovesse fare degli studi appositi sui Codici penale e di procedura criminale, ovvero soltanto lo studio di semplici elementi.

Anzitutto io osserverò che, se per via di elementi si potrebbero fare dei sufficienti studi sul diritto penale e sulle teorie che reggono la procedura, non così potrebbe procedere la cosa riguardo al Codice penale e di procedura penale, perchè quanti sono gli articoli di questi Codici, altrettante sono le disposizioni, le quali bisogna conoscere per avere una utile cognizione pratica di essi Codici.

Ora, occorrerà egli che un procuratore sia bene informato a questi Codici? Io sono per l'affermativa, e a dimostrarlo, onde non dilungarmi di soverchio, mi limiterò a presentarvi un solo caso pratico fra i molti che potrei accennare.

Un imputato ricorre al patrocinio di un procuratore per essere sentito fuori carcere; perchè il procuratore possa dargli scientemente il suo patrocinio, occorre non solamente conosca il fatto per cui si procede, ma ne conosca i suoi rapporti giuridici, cioè bisogna che sappia se quel dato fatto costituisca un reato, se questo reato sia uno di quelli per cui la legge accorda la libertà provvisoria; bisogna che conosca le circostanze e qualità personali dell'imputato al fine di sapere se possa farsi luogo a questa domanda; bisogna che conosca le ragioni legali per cui il cliente può aspirare ad ottenere il suo intento; bisogna che conosca la competenza; bisogna in altri termini che sappia come ed a chi deve ricorrere.

Ma tutte queste cognizioni non può avere il procuratore se non conosce tutte le disposizioni del Codice al riguardo, e non solamente per semplici elementi che potrebbero dare delle cognizioni generali di diritto, ma non mai delle cognizioni speciali.

Ma mi si dirà che a questa stregua, procedendo a fil di logica, un procuratore dovrebbe essere un perfetto giureconsulto.

Signori, a questo riguardo mi riferirò a quanto ebbe a dire l'onorevole relatore, che, cioè, per un perfetto giureconsulto ci vogliono ben altri studi; ma, limitandomi anche a questi due soli rami della scienza, farò osservare che un perfetto giureconsulto non deve semplicemente conoscere le disposizioni del Codice, ma deve anche conoscerne lo spirito, deve conoscere le ragioni filosofiche di ciascuna disposizione, deve conoscere il rapporto che queste disposizioni hanno le une colle altre, i rapporti che questi Codici hanno colle altre parti della legislazione; e dovrebbe anche conoscere i rapporti che ha questa legislazione colle altre, ecc., ecc.

Ma avvenga pure per avventura che un procuratore sia un perfetto giureconsulto! Tanto meglio: la scienza non fa mai male.

Del resto la legge lascia alla saviezza degli esamina-

tori il vedere se il procuratore abbia sufficiente scienza per esercire il suo ufficio secondo lo spirito della legge, la quale, mentre non vuole che il procuratore si faccia vero giudice delle ragioni del cliente, non vuole nemmeno ad un tempo che il cliente sia soggetto a fare delle inutili spese, e che i giudici perdano inutilmente un tempo prezioso per statuire le domande assolutamente inammissibili.

Per queste ragioni, che io ho toccate anzichè trattate, voterò in questa parte pel progetto della vostra Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo ha la parola.

ARNULFO. Tre sono le questioni che si sono elevate a proposito del numero 4 dell'articolo 5: la prima, quali studi debbano prescriversi per coloro i quali vogliono d'ora in avvenire esercire la professione di procuratore; la seconda, se debbano seguirsi, per acquistare le cognizioni relative, i corsi, oppure se debbano farsi soltanto studi elementari; la terza, quale sia il modo col quale debba dimostrarsi l'idoneità acquistata, cioè se debbasi fare fede di avere seguito i corsi e di avere studiato gli elementi, ovvero se gli studi possano liberamente farsi, come e sotto chi ognuno stima meglio, e subire poscia solamente l'esame.

Questi sono i tre punti sui quali è nata divergenza.

Quanto alla prima questione, cioè circa agli studi che debbono farsi dai futuri procuratori, io convengo col Ministero e colla Commissione che, dacchè si è reso libero l'esercizio della loro professione, meglio convenga e sia necessario forse il prescrivere che più ampie sieno le cognizioni di coloro che al patrocinio si dedicano.

Quindi io penso essere utile che siano istrutti negli elementi del diritto civile, e facciano i corsi dei Codici civile, di commercio e di procedura civile e criminale. Però io non ammetterei che questi studi comprendessero altresì il corso del Codice penale; parmi che, quanto a questo Codice, potrebbe bastare che se ne studiassero gli elementi, nello stesso modo che si prescrive che si studino gli elementi del diritto civile. Per conseguenza si concilierebbe ogni cosa qualora il numero 4 dell'articolo 5 fosse così concepito:

« Avere compito i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto civile e penale, e dei Codici civile, di commercio, di procedura civile e criminale. »

Quando un causidico abbia acquistate le cognizioni che derivano dallo studio degli elementi del diritto penale ha, a mio giudizio, quanto basta per assumere la difesa degli imputati per le materie correzionali ed altre, esclusi i gravi delitti.

Tuttavolta che trattasi di materie gravi, incontestabilmente è nell'interesse della difesa e, direi anche, nell'interesse dello stesso causidico, di chiedere il consiglio del giureconsulto. Quanto poi al modo col quale si debbano fare gli studi, cioè se debbansi soltanto studiare gli elementi, o se debbano frequentarsi i corsi, io credo preferibile l'opinione di coloro che sostengono che, fatta astrazione dagli elementi di diritto civile e, secondo

quanto io propongo, dagli elementi di diritto penale, debbasi quanto alle altre materie prescrivere che si frequentino i corsi, e ciò per due ragioni: la prima, che già accennai, che, cioè, libera essendo la professione di procuratore e volendosi organizzare i relativi studi, è meglio che i causidici sieno forniti di più ampie cognizioni; la seconda, che nello stato attuale delle cose non vi sarebbe modo di dare l'insegnamento dei soli elementi, a meno che se ne incaricassero tutti i professori che ora sono nelle provincie, ovvero ivi e nelle Università si aggiungessero tanti professori di ciò specialmente incaricati, poichè in ora neppure vi sono nelle Università.

Ora, il primo caso non è da desiderarsi, perchè non è guari possibile che un solo professore possa profittevolmente insegnare tante e sì disparate materie; il secondo non è supponibile che si verifichi, nello stato dell'organizzazione attuale degli studi, e sarebbe improvvido il fare una legge che presuppone l'esistenza d'insegnanti che realmente non vi sono. E siccome non può disconoscersi che gli studi che ora si fanno in provincia, salve le debite eccezioni, non sono molto profondi nè molto proficui, sarebbe assai pericoloso il prescrivere che tutti gli elementi di tante materie ivi si dovessero studiare. Meglio è per conseguenza che ivi si insegnino gli elementi del diritto civile e si aggiunga il penale, poichè avvi per i giovani un qualche risparmio di tempo e di spesa, e che i corsi relativi ai Codici civile, di commercio e di procedura civile e criminale si facciano là dove questi insegnamenti si danno compiutamente e regolarmente.

Viene ora il terzo punto, cioè se debbasi soltanto fare fede degli studi mercè l'esame od anche mediante la prova di avere frequentati i corsi.

Già dissi quale sia la mia opinione relativamente al modo in cui debbano farsi gli studi, che cioè sia meglio prescrivere i corsi, tranne per gli elementi del diritto civile e penale; ma aggiungerò al riguardo che, finchè gli studi sono organizzati nel modo attuale, sarebbe pericoloso l'assoggettare i giovani soltanto ad esami. Inoltre in molti casi potrebbero riuscire infruttuosi agli aspiranti e dare luogo a ripetuti anni di studio. D'altronde, non essendovi libertà d'insegnamento sulle materie che ora s'insegnano nelle Università, non si può fare fondamento che si trovino in opportune località insegnanti. Il sistema propugnato potrà forse attuarsi tuttavolta che una legislativa disposizione venga ad applicare la libertà d'insegnamento; ma, finchè questa non è attuata, a me pare debbasi richiedere la frequenza alle scuole che attualmente esistono o in provincia o alle Università, secondo le rispettive materie, e fare fede delle acquistate cognizioni col mezzo degli esami come si pratica attualmente nelle Università.

Per queste considerazioni io appoggio la proposta del Ministero e della Commissione, con questa variante che all'uopo propongo, che cioè si tolga la parola *penale* là dove è ora collocata, e si aggiungano, dopo le parole *del diritto civile*, quelle *del diritto penale*.

BOGGIO. Le osservazioni dell'onorevole Rignon mi hanno persuaso che egli non ha forse esattamente osservato il significato della mia proposta. E mi ha vieppiù convinto di ciò l'esempio che egli addusse per suffragare la sua tesi.

Cercando di persuadere la Camera della necessità per il procuratore di approfondire gli studi del Codice di procedura penale, allegò l'esempio di un ricorso che taluno desse per ottenere di essere udito a piede libero.

L'onorevole Rignon, il quale è magistrato, mi insegna come sia appunto questo uno di quei casi sui quali non si suole punto avere ricorso all'ufficio del procuratore.

Egli soggiungeva essere desiderabile che i procuratori conoscano *tutte* le disposizioni della legge: ma quando si prescrivono studi elementari si provvede appunto a ciò, poichè la frase *studi elementari* vuole appunto significare la conoscenza del dispositivo della legge: cessano di essere studi elementari quelli che risalgono alla ragione filosofica della legge, e che si estendono allo studio della legislazione comparata.

L'onorevole Rignon, il quale pareva da principio si tenesse pago a quella prima specie d'istruzione, ha poi soggiunto che egli reputava necessario in chi aspira all'ufficio di procuratore lo studiare anche della ragione filosofica della legge...

RIGNON. (*Interrompendo*) Non ho detto questo!

BOGGIO. Non lo ha detto? Tanto meglio. (*Si ride*) Se non ha detto questo, se ha ammesso che il procuratore non ha bisogno di conoscere la parte filosofica della legge, egli ha appoggiato la mia proposta credendo di combatterla. Se egli ha detto che il procuratore non ha bisogno di conoscere la ragione filosofica, ha ammesso che basta conoscere la *dispositiva del diritto*, e che per conseguenza basta quello studio elementare contro il quale credeva di armeggiare, mentre invece forniva argomento in favore.

L'onorevole Arnulfo ha creduto di potere appoggiare il concetto del Ministero e della Commissione, e di dovere respingere la proposta che ebbi l'onore di presentare, fondandosi essenzialmente su due riflessi: essere cioè necessario che i procuratori che si formeranno per l'avvenire abbiano fatti studi completi; essere inoltre improvvida quella legge la quale imponga l'obbligo di un insegnamento che ancora non esiste.

Quanto alla prima parte della sua argomentazione, l'esempio che ha dato l'onorevole preopinante nella sua luminosa carriera, prova che il buon ingegno e la buona volontà formano gli ottimi e distinti procuratori, e non già tale o tale altro indirizzo degli studi. Bensì io credo che egli sia stato condotto a manifestare questa sua opinione dalle osservazioni che udiva mettersi in campo dagli onorevoli relatore e ministro guardasigilli, i quali hanno finito per portare la questione sopra un terreno assai diverso da quello sul quale le spiegazioni date dall'onorevole Tegas l'avevano posta da principio. È necessario questo sguardo retrospettivo sulle cose dettesi sabato per vedere d'intenderci, perchè ora la discussione si è fatta alquanto confusa.

Sabato l'onorevole Tegas esordiva chiedendo al signor ministro se obbligherebbe chi attende allo studio di procuratore ad accorrere a Torino. Rispondeva il signor guardasigilli avere già preso gli opportuni concerti col ministro di pubblica istruzione, e potere dire alla Camera, senza prenderne però formale impegno, che si procurerà di fare in modo che, se non in tutte le provincie, almeno nei maggiori centri si dia tutto questo insegnamento; non solo cioè per gli elementi, ma anche per gli altri rami indicati nel progetto; se non che un quarto d'ora dopo il signor ministro contraddiceva a questa semipromessa, confessando che si accostò al sistema della Commissione, affinchè lo stesso insegnamento che si dà nella Università possa giovare anche ai procuratori; e l'onorevole relatore, ripetendo la stessa cosa, soggiungeva tendersi con ciò a fare che cessi lo sconcio di vedere intorno ad una magra causa due persone, un avvocato ed un procuratore, che ricordano talvolta la descrizione che fa l'Ariosto di due cani mordenti intorno ad un misero osso. (*ilarità*)

Il signor ministro adunque ed il relatore vogliono persuaderci essere conveniente di ordinare questi studi in modo che si vengano ad avere come due categorie di procuratori, procuratori che possono anche fare gli avvocati, e procuratori che non lo facciano; o meglio due categorie di cause: cause di maggiore entità, nelle quali il procuratore si farà assistere da un avvocato; cause di minore gravità e di minore difficoltà, che saranno dal solo procuratore patrocinata, sia per quanto riguarda la forma, sia per quanto riguarda il merito.

Io lodo l'intendimento del relatore e della Commissione, e mi associo volentieri a questo modo di vedere, che nobilita la professione di procuratore e dà una maggiore guarentigia agli interessi dei clienti; ma allora mi sia lecito osservare al signor relatore, che ha sempre mostrato nell'insegnamento e nella Camera di essere fra coloro che sanno dedurre, col massimo rigore, da un principio logico tutte le sue conseguenze, mi sia lecito dirgli che egli ora non sarebbe conseguente alle medesime; perchè, se egli crede utile che i procuratori facciano pure gli avvocati, dovrebbe pure convenire essere meglio il farli avvocati addirittura. Invece di soli tre anni, obblighiamoli ad uno di più, che sarà il quarto ed ultimo, e così saremo d'accordo eziandio coll'onorevole Rignon, il quale, desiderando che i procuratori facciano studi completi, potrà in questo modo ottenere quella maggiore guarentigia, la quale egli diceva essere tanto necessaria.

All'incontro invitare con questa legge i procuratori a farla da avvocati, e nel medesimo tempo smozzicare loro l'insegnamento, non è, parmi, il trarre a fil di logica le conseguenze della premessa che sta a fondamento del sistema posto innanzi dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

Se vuoi entrare in questo sistema, entriamoci pure; io darò ad esso ben volentieri il mio voto; ma in tale caso io proporrei di surrogare a questo paragrafo un altro, il quale dica che per esercitare le funzioni di pro-

curatore richiedesi la laurea d'avvocato. E questo propongo, per la ragione medesima dataci dall'onorevole guardasigilli, che, quando si vuole conferire ad alcuno un ufficio, è necessario fare che abbia ad un tempo tutta la capacità per coprirlo; se il procuratore deve cessare quindi innanzi dall'aver solo una parte secondaria; se deve avere una parte primaria e principale nella trattazione degli affari; se, in una parola, il procuratore deve, su dieci cause, in sette od otto fare l'avvocato, io domando che egli sia avvocato, che egli abbia fatto tanti studi quanti ne deve fare un avvocato.

Se non si entra in questo sistema, se si deve dare un insegnamento dimezzato, allora io dico che è assai meglio attenersi alle proposte che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, perchè anzitutto in questo modo non si viene a dire ai procuratori: badate che quindi innanzi potrete credere con ragione di saperne quanto gli avvocati; non si fa loro una specie di eccitamento a non contentarsi di una parte secondaria, ma ad aspirare anzi alla principale. Con tale proposta inoltre si soddisfa a quel bisogno che lo stesso guardasigilli riconosceva giusto, rispondendo all'onorevole Tegas, al bisogno cioè di fare sì che possano nelle provincie medesime compiersi per la massima parte questi studi.

Ma qui s'incontra la difficoltà indicata dall'onorevole Arnulfo non esistere finora in provincia questi insegnamenti che si vorrebbero imporre ai futuri procuratori.

Badi l'onorevole Arnulfo che oggidì non esistono neppure gli studi che il progetto del Ministero e della Commissione dichiarerebbe necessari; imperocchè non esistono oggidì tali corsi di procedura criminale e civile che si possano adattare all'insegnamento da darsi ai procuratori; e neppure l'insegnamento commerciale, neppure l'insegnamento del diritto penale quale ora esiste, credo si vorrà dalla Commissione o dal Ministero imporre ai procuratori.

Se dunque è accolto il loro progetto, a mente di quanto già dichiararono essi medesimi, bisognerà che si riformi l'attuale sistema d'insegnamento in questi vari rami; e godo anzi di vedere presente il ministro dell'Istruzione pubblica, il quale potrà dire alla Camera quali accordi si siano già presi col ministro guardasigilli, onde questa legge possa venire efficacemente attuata.

L'obbligazione messa innanzi dall'onorevole Arnulfo resiste adunque sia al progetto della Commissione, sia a quello che venne proposto in sua surrogazione.

Quanto poi all'ultima parte delle sue osservazioni, che non sarebbe conveniente attuare riguardo ai procuratori la libertà d'insegnamento, io non voglio ora entrare in questa discussione. Codesta è una di quelle questioni, sulle quali credo che ciascuno di noi ha già oramai la sua convinzione. Quanto a me, nello stesso modo che in altra circostanza non esitai a dichiarare che l'applicazione immediata della libertà a tutti i rami dell'insegnamento l'avrei creduta pericolosa, in questo particolare invece non so vedere nessuno di quei pericoli poli-

tici e scientifici che ne dissuaderebbero l'attuazione in altri rami, massime che sino a un certo punto questo sistema si può dire che già sia praticato in ordine a questa parte dell'istruzione.

Per questi riflessi io credo di provvedere meglio all'interesse dei procuratori ed a quelli della loro clientela coll'emendamento che ho proposto; e riepilogo le mie osservazioni con questa unica: se voi adottate il sistema della Commissione e del Ministero, per essere procuratore bisognerà studiare e fare pratica per lo spazio di otto anni, per essere avvocato basteranno sette.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Mi rincresce di non essere in grado di potere acconsentire all'emendamento dell'onorevole mio amico Boggio, perchè ritengo che con tale emendamento si va incontro allo scopo che si sono prefissi, a quanto pare, tanto il Ministero che la Commissione colla presente legge.

Dalle parole dette dall'onorevole relatore della Commissione ed anche dal complesso della presente legge io mi sono fatto un criterio dell'intenzione del Governo, consistente cioè nel presentare una legge, la quale, per quanto sia possibile, equipari la professione di procuratore a quella di avvocato nel patrocinio delle cause. Non dico che abbia voluto il legislatore con questa legge fare in modo che i procuratori diventino avvocati, perchè, tra i requisiti richiesti per ottenere la laurea d'avvocato e quelli per la professione di procuratore, esiste una non lieve differenza.

Infatti noi sappiamo che attualmente nei corsi universitari non si insegnano semplicemente gli studi indicati nel presente articolo, ma si insegnano anche e l'economia politica e la storia del diritto ed altre materie, le quali sono necessarie appunto per completare la professione di avvocato.

Di tutte le suddette maggiori cognizioni l'avvocato non ha bisogno per la sola postulazione delle cause, ma ne fruisce qualora voglia dedicarsi al disimpegno dei tanti impieghi, anche amministrativi, ai quali la laurea gli apre intieramente la carriera.

Secondo l'attuale progetto di legge, il procuratore dovrebbe conoscere il diritto civile, commerciale e penale, di cui abbisogna l'avvocato che si dedica al patrocinio delle cause.

Ora, io dico, essendo scopo della legge di equiparare, per quanto è possibile, la professione di procuratore a quella di avvocato, si andrebbe contro lo scopo di questa legge qualora si volesse togliere alcuni di questi studi. Nè si dica che con questo scopo non si porta una utilità allo Stato. Noi vediamo che attualmente in tutte le professioni si stabiliscono degli studi maggiori di quello che si facesse prima di quest'epoca di progresso.

Noi abbiamo visto, per esempio, che pei farmacisti prima di quest'epoca bastava la prima rettorica, e dopo una pratica potevano prendere l'esame; invece attualmente si è stabilito che non si possa esercitare la professione di farmacista salvo dopo compiuto lo studio della filosofia e subiti gli esami universitari. Noi vediamo i

geometri, per cui bastava la prima retorica, dovere compiere anche il corso della filosofia.

Per lo passato la professione di medico e di chirurgo era distinta, e ci è andato molto per fare in modo che dovessero le due facoltà riunirsi, perchè era naturalmente utile all'ammalato di essere curato da un dottore che fosse laureato tanto in medicina quanto in chirurgia. Ciò si è fatto però, benchè con aumento di studi per parte di chi avesse desiderato di avviarsi alla medicina.

Ora, io dico, essendo scopo della legge di attenersi all'attuale progresso, di fare in modo che il procuratore, nell'esercizio di sua professione, abbia tutta la capacità che ha un avvocato nell'esercizio della sua, io credo che l'assentire a questa idea sia per tornare utile sia pei clienti che per lo Stato.

Nè mi si dica che con questo sistema si porta pregiudizio a qualche persona, a qualche diritto acquistato. Non si reca pregiudizio, perchè nella stessa legge si è provveduto in modo che tutti gli attuali procuratori possano esercitare la loro professione senza prendere altri esami; tutti i sostituiti ed anche i praticanti possono essere ammessi all'esercizio della loro professione anche senza prendere questi esami, nè fare questi corsi. Infatti noi troviamo nelle disposizioni generali transitorie dell'attuale progetto di legge che non sono tenuti a prendere questi esami i sostituiti e gli aspiranti alla professione di procuratore i quali abbiano già intrapreso il corso degli elementi del diritto civile.

Non si reca dunque, a mio senso, alcun pregiudizio ai diritti acquistati, non si provvede che all'avvenire. Ora, una legge la quale a maggiore garanzia dei clienti impone una più lunga serie di studi a chi vuole acquistare una data capacità, mentre per altra parte stabilisce la libertà d'esercizio di una data professione, mi pare potersi accettare, poichè essa provvede alle generazioni future senza recare danno alla generazione presente. Per questi motivi sono contrario all'emendamento dell'onorevole mio amico, il deputato Boggio.

PESCATORE, relatore. Sul fine del suo discorso l'onorevole Boggio diceva che attualmente non esistono quei corsi ai quali accenna il progetto del Ministero e della Commissione, ed ai quali questo progetto assoggetterebbe gli aspiranti procuratori.

Mi duole che non siamo ancora intesi sul senso della proposta che si discute. È innanzitutto necessario, prima di procedere oltre nella discussione, che il significato della proposta sia chiarito.

Signori, noi intendiamo colla nostra proposizione che gli aspiranti procuratori continuino quindi innanzi a studiare in provincia, sotto la disciplina dei professori a ciò stabiliti, gli elementi del diritto civile, e quindi si rechino alle Università per seguire i corsi dei Codici. Esistono nelle Università sì o no questi corsi? Egli è costante che all'Università si insegna in tre anni il Codice civile e che in due anni si insegnano i Codici di commercio, penale, di procedura civile e criminale, per modo che l'aspirante procuratore, il quale abbia compiuto in provincia il corso degli elementi del diritto ci-

vile, recandosi all'Università, in tre anni potrà seguire i corsi che ho accennati, imperocchè le lezioni si danno contemporaneamente. In una parola l'aspirante procuratore, oltre lo studio degli elementi del diritto civile già compiuto in provincia, dovrà in tre anni studiare ancora dodici trattati, cioè sei di Codice civile, due sul Codice di commercio, due di diritto penale e due di procedura civile e criminale. È troppo questo, o signori? Forse sarà troppo lieve la differenza tra quello che si esige da chi aspira all'esercizio della professione di procuratore e quello che si richiede da chi aspira alla laurea?

Notiamo a questo riguardo che, per chi voglia conseguire la laurea, oltre i dodici trattati che ho detto, si richiede in un solo anno di aggiunta che segua i corsi che sono per enumerare, cioè faccia lo studio dell'economia politica, del diritto costituzionale, del diritto amministrativo (cattedra distinta), del diritto internazionale privato e pubblico, del diritto romano, del diritto canonico e della filosofia del diritto. La differenza, senza dubbio, è ancora abbastanza notevole.

Ciò detto al solo scopo di rettificare i fatti, e per dimostrare come il progetto della Commissione nulla innovi nell'attuale stato dell'istruzione pubblica, io credo opportuno di ricordare la questione sopra cui occorre attualmente di ragionare.

La Camera deve ritenere essersi messe in campo tre quistioni, che si debbono esattamente formulare così: Innanzitutto richiederemo lo studio dei soli elementi dei Codici, oppure richiederemo lo studio intero dei Codici? Ecco la prima quistione, l'unica su cui prossimamente abbia a votare la Camera. Ciò deciso, si vedrà dove si debbano fare gli studi, cioè se seguendo i corsi universitari, oppure privatamente. E quindi si dovrà anche decidere quali Codici si abbiano a studiare, se tutti quelli che propone la Commissione, oppure se se ne debba eliminare alcuno...

PRESIDENTE. Permetta che faccia un'avvertenza.

Dietro le osservazioni e la proposta dell'onorevole Arnulfo, la questione non può più mettersi in termini così generali, se cioè si debbano fare semplicemente gli studi degli elementi dei Codici, oppure si debba seguire il corso intero dei Codici stessi; ma vi è un altro punto, quello cioè di distinguere il Codice civile e quelli di commercio e di procedura civile, dal Codice penale e da quello di procedura criminale. L'onorevole Arnulfo prescriverebbe lo studio completo dei Codici civile, di commercio e di procedura civile, ma vorrebbe poi restringere lo studio del Codice penale e di quello di procedura criminale ai soli elementi. Perciò la questione non può più considerarsi così in complesso, e conviene discuterla partitamente.

PESCATORE, relatore. Le osservazioni dell'onorevole presidente giovano a chiarire sempre meglio come debba essere posta la questione. Innanzitutto la Camera dovrà decidere se basti studiare in genere gli elementi dei Codici. Quando abbia statuito che non basta, dovremo passare a rassegna i Codici diversi, e giungeremo al Codice

penale. Là troveremo le questioni, primieramente se il Codice penale si debba affatto eliminare dal numero dei Codici da studiarsi, oppure se almeno lo studio si debba restringere agli elementi. Quindi verrà ultima la questione, dove gli studi si abbiano a fare, e come lo studente abbia a rendere conto degli studi fatti. Adunque, trattando la questione in genere dello studio da farsi o dei soli elementi ovvero dei Codici, salva la questione speciale suscitata dall'onorevole Arnulfo, io credo di dovere premettere che la legge non può, e non debba essere arbitraria; essa debb'essere la fedele interprete della natura stessa delle cose.

Vediamo, o signori, posta la libertà naturale, richiamando le cose allo stato di libertà naturale, come si collocerebbero da loro stesse. Poniamo che la legge dicesse, e non sarebbe del tutto assurdo, siccome ognuno fa il commerciante se vuole, e per essere dichiarato tale non si richiede se non che attenda abitualmente a tale professione, così può anche fare il legista chi vuole, e per ciò altro non si esige se non che attenda abitualmente alla professione di legista, di patrocinatore di cause. In questa supposizione, la quale, come ho detto, non è del tutto assurda, e sarebbe anzi la sola ammissibile, se non si avesse a frenare la malizia degli uomini che abuserebbero della libertà assoluta; in questa supposizione, dico, vediamo come le cose da se medesime verrebbero ad accomodarsi. Gli ingegni privilegiati dalla natura aspirerebbero naturalmente ad esaurire lo studio della giurisprudenza, ne percorrerebbero il vastissimo campo e pretenderebbero di conseguire, come in effetto conseguirebbero, il posto più elevato di giureconsulto e di oratore; e state certi, o signori, che essi, giunti a questo grado, non si adagierebbero punto a quanto vi ha di più minuto, di più materiale nell'esercizio della professione, a fare, in una parola, quanto fa il procuratore.

D'altra parte poi gli ingegni meno privilegiati, i mediocri, i comuni, consci di non potere salire tant'alto, o dopo inutili sforzi per salirvi, si rassegnerebbero naturalmente, si limiterebbero allo studio di ciò che è strettamente necessario ad esercitare la professione di legista, vale a dire studierebbero i Codici; e, non avendo i vantaggi del giureconsulto, dell'oratore, si compensebbero in altro modo: all'ingegno di cui non sono dalla natura forniti, supplirebbero coll'attività, colla diligenza; si contenterebbero di ciò che è ripudiato dai giureconsulti, dagli oratori; in una parola farebbero il procuratore, attendendo all'ordine della procedura, assumendo il maneggio minuto e contabile delle cause che avrebbero a patrocinare.

Ecco, o signori, come la distinzione che il progetto fa, se mi è lecito di parlare così, tra gli avvocati procuratori e gli avvocati giureconsulti ed oratori, non è punto una distinzione arbitraria; ma dimana dalla natura medesima delle cose, e la legge, proclamandola, non fa che rendersi fedele interprete di una verità naturale.

Ripeterò anzi che la legge non dovrebbe punto inter-

venire se non fosse la malizia degli uomini, la malizia, mi permetterà la Camera quest'espressione, degli impostori e dei ciarlatani, i quali, data la libertà assoluta, naturalmente si introdurrebbero, e senza gli studi necessari cercherebbero di ingannare la fiducia del pubblico. A questo unicamente si oppone la legge intervenendo; essa non vuole punto nè deve mutare l'ordine naturale delle cose solamente, esigendo studi, e la prova di averli compiuti; deve opporsi a coloro che colla loro malizia vorrebbero quell'ordine stesso sconvolgere.

Ciò posto, e fissato così l'ordine naturale e legale, vediamo più da vicino se basti lo studio degli elementi dei Codici, oppure se si richiegga in generale lo studio dei Codici stessi.

Signori, qui è d'uopo spiegarsi ben chiaramente sulla indole degli elementi e di quei corsi che non si possono qualificare quai semplici elementi.

Primieramente dirò che in qualunque scienza lo studio degli elementi non può giovare che a due fini: lo studio degli elementi giova innanzitutto come introduzione a studi più ampi; giova a chi, dopo avere acquistato le nozioni elementari, si propone di entrare in uno studio maggiore, di conoscere più compiutamente la scienza di cui ebbe già appresi i primi principii; lo studio degli elementi giova anche come studio puramente accessorio; così un diplomatico, ad esempio, che deve conoscere a fondo la teoria e la pratica del diritto internazionale, certamente ritrarrà molto giovamento se per accessorio conosce anche gli elementi della giurisprudenza civile.

Ma, o signori, per quelli i quali attendono allo studio di una scienza col fine di praticarla, per questi non basta lo studio degli elementi, per questi si richiede uno studio maggiore, uno studio tale che basti a formare in essi un criterio sicuro, quel criterio che si esige appunto nella pratica della scienza medesima.

E qui dirò, o signori, venendo a spiegare cosa si intenda per corsi sui Codici, che non si intende già che i corsi abbiano ad esaurire lo studio e l'insegnamento di tutta la giurisprudenza civile, penale e commerciale, ecc., per quanto vastissimamente si estenda.

Nemmeno l'insegnamento universitario ha mai messo in campo simili pretensioni, e in così pochi anni sarebbe certo impossibile esaurire studi così ampi, così vasti, così sterminati. Con l'insegnamento che eccede i semplici elementi non si pretende altro che mettere gli allievi in grado di conoscere le fonti a cui nei casi particolari possano attingere quelle maggiori dottrine che non hanno ancora imparato nel corso, di svolgere le materie principalissime attinenti alla giurisprudenza, di scegliere in particolare quelle materie in cui si rappresentano i principii più fecondi della scienza, di fare in modo in una parola che gli studenti siano messi in possesso del metodo della giurisprudenza, che gli studenti acquistino quel criterio legale per cui diventano capaci di analizzare i casi, di ricorrere alle fonti, di appropriarsi le dottrine emergenti dalle fonti medesime, di giudicarle coi principii che hanno imparato, e di ap-

plicarle ai casi che hanno a decidere. Ecco la sola differenza che corre tra lo studio dei puri elementi ed i corsi che noi proponiamo.

Ora io vi domando, o signori, se qui si tratta o non si tratta di esigere dagli aspiranti alla professione di procuratore uno studio tale che li abiliti veramente alla professione di legisti.

A meno che, o signori, noi vogliamo mantenere il sistema antico che riconosceva una classe di patrocinatori obbligatorii, necessari, imposti dalla legge ai clienti che rappresentavano e non difendevano; a meno che si voglia mantenere questa professione, che dirò non solo inutile, ma dispendiosa e pernicioso all'interesse dei cittadini, noi dobbiamo esigere questi studi che ho detto, noi dobbiamo esigere non la cognizione dei puri elementi, impalpabili, invisibili, che sfumano in breve, ma noi dobbiamo esigere quello studio che forma il criterio e che abilita lo studente a continuare lo studio, se vuole, da sé e diventare anche giureconsulto ed oratore, qualora abbia la *dives vena* d'Orazio, ovvero aggiungere all'ufficio di un patrociniò puramente pratico ed ordinario anche l'esercizio della facoltà che loro dà la legge di rappresentare in giudizio i clienti e di attendere in modo particolare al maneggio minuto e contabile delle cause. Ecco, o signori, lo spirito del progetto. Noi ripetiamo, il progetto nulla innova nello stato attuale dei corsi dell'istruzione universitaria; il progetto segue fedelmente la natura medesima delle cose; e se la legge, secondo il progetto, interviene, lo fa per proteggere l'ordine naturale, quell'ordine che si stabilirebbe da sé quando la legge non intervenisse; lo fa soltanto per impedire che la malizia ed il vizio degli uomini non vengano a turbare quest'ordine stesso.

La prima questione consiste in decidere se la legge debba contentarsi in genere per tutti i Codici dei soli elementi, ovvero se in genere (salvo le questioni particolari sul Codice penale) si debba esigere lo studio dei Codici e non dei soli elementi.

Noi speriamo che la Camera non esiterà ad accettare la nostra proposta.

CROTTI. Après la longue discussion qui a eu lieu sur l'alinéa 4 de l'article 5, la question sur cette matière est à peu près épuisée. Toutefois, parmi les orateurs que nous avons entendus, personne n'a fait allusion, ni même pensé à la triste position dans laquelle se trouveraient les aspirants procureurs de la province d'Aoste et des sept provinces de la Savoie, qui seraient appelés à venir faire, à grands frais, leurs études en italien à Turin, et être examinés ensuite par la Commission à Chambéry en français.

Remarquez, messieurs, que tous ces aspirants procureurs n'exerceront leur profession qu'en français devant les tribunaux des pays où l'on plaide et on juge en langue française, et que, par conséquent, la langue italienne qu'ils devraient apprendre ici à Turin ne leur serait pas d'une grande utilité, car il n'en est pas de ces procureurs comme des employés qu'on peut envoyer d'un moment à l'autre de Thonon à la Spezia ou d'Aoste

à Cagliari; ils sont, au contraire, fixes à leur poste; ils sont, pour ainsi dire, inamovibles dans leur position.

Il faudrait donc, pour être justes, leur faire suivre les cours universitaires en Savoie, où il n'y a pas d'Université; on ajouterait donc aux aspirants procureurs savoyards une nouvelle charge, celle d'apprendre la langue italienne. Quant à moi, je suis de l'avis de ceux qui trouvent que ce projet de loi, dans le cas où il viendrait à être adopté tel qu'il a été proposé par la Commission et consenti par le ministre de la justice, aurait pour conséquence d'empirer considérablement la condition des aspirants procureurs et de se ressentir de cette honnête liberté d'action vers laquelle devrait toujours tendre le véritable progrès. Cette profession ne serait plus accessible aux modiques fortunes des jeunes gens de nos provinces, et surtout de celles d'Aoste et de la Savoie.

Les citoyens des principales villes et les fils de familles riches des provinces auraient seuls les moyens de faire des études. Ainsi, loin d'abolir les anciens privilèges, le projet de loi actuel en créerait de nouveaux et de véritables, uniquement en faveur des classes aisées, et favoriserait les grandes villes au détriment des villes de province, et resserrerait, pour ainsi dire, les liens de centralisation que tout le monde reconnaît ne pas être utile, au contraire, être nuisible aux véritables intérêts du pays.

Avec cela je ne voudrais pas qu'on crût que je n'approuve pas que les études des aspirants procureurs soient bonnes; au contraire je tiens à ce qu'elles soient vraiment bonnes: mais il y a cependant une limite à toute chose, et au reste je ne vois pas pourquoi ces études ne pourraient pas se faire dans les différentes provinces, ou bien pourquoi elles ne seraient pas laissées aux soins des aspirants procureurs à leurs risques et périls.

Mais si vous voulez les obliger à venir ici à Turin faire un cours pendant de longues années, vous éloignez tout naturellement de cette carrière la plus grande partie des jeunes gens de nos provinces et surtout de celle d'Aoste et de celles de la Savoie.

D'ailleurs le projet de loi établit une Commission d'hommes de loi chargée de donner les examens. Or, ces examens étant théorico-pratiques, je ne vois pas quels dangers aura à courir la société, la masse des plaideurs, qui auront le garant de l'instruction des procureurs par l'examen donné par la Commission.

Ce sera, je le répète, à la Commission à juger si ces aspirants procureurs ont la capacité et l'aptitude nécessaires. S'ils ne les ont pas, alors tant pis pour eux. Mais à coup sûr peu les auront si on les surcharge trop d'études et si on veut en faire autant d'avocats. Ils seraient tous aussi habiles que des avocats; et cela étant que deviendraient alors les avocats des provinces? Il n'y aurait plus de procureurs, mais uniquement des procureurs avocats.

D'après ces simples considérations je m'associe à l'amendement de l'honorable Boggio, qui a à peu près

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1859

le même sens; je voudrais que le numero 4 de cet article 5 du projet de loi fut ainsi rédigé.

Au lieu de dire: « avere compiuti i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto civile, » je voudrais le rédiger ainsi: « avere una conoscenza sufficiente degli elementi del diritto civile. »

Si ces aspirants procureurs ont subi avec succès les examens, que veut-on de plus?

Par ces considérations, si la proposition que j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre n'est pas approuvée, je me rallierai à celle qui a été faite par l'honorable Boggio.

PRESIDENTE. Per procedere con ordine, io metterò ai voti separatamente le varie questioni, salvo poi a redigere l'articolo a seconda delle decisioni della Camera.

La prima questione è se si debba fare lo studio dei Codici civile, di commercio e penale, ovvero soltanto quello degli elementi di questi Codici.

Io metterò ai voti separatamente questi vari studi; così ciascuno potrà votare come stima meglio.

Chi è d'avviso adunque di limitare lo studio agli elementi del Codice civile, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora porrò ai voti lo stesso emendamento relativamente al Codice di commercio.

(È rigettato.)

In terzo luogo metterò a partito la limitazione allo studio degli elementi del Codice penale.

PESCATORE, relatore. Prima di tutto dirò che non sono prive di fondamento le ragioni con cui il deputato Arnulfo ha cercato di appoggiare il suo emendamento.

AmMESSO che i procuratori non saranno generalmente chiamati a difendere cause criminali se non quando si tratterà di reati meno gravi, e che per avventura possa loro bastare in questa loro bisogna la cognizione degli elementi del diritto penale, non credo tuttavia che in pratica l'emendamento proposto dal deputato Arnulfo abbia tutta quell'importanza che forse egli s'immagina; imperocchè, dal momento che gli aspiranti procuratori sono dalla legge obbligati a rimanere per tre anni all'Università, onde seguirvi i corsi dei Codici sui quali ha già votato la Camera, quale inconveniente v'ha egli a che si segua nel medesimo tempo il corso di Codice penale che si dà nell'Università medesima? Tutta la differenza sta in ciò che se s'impone lo studio dei soli elementi di diritto penale, allora lo studente non proseguirà il corso che per un solo anno, e se si vuole il corso intero, lo studente dovrà frequentare il corso di diritto penale per due anni; ma ciò avverrà senza verun inconveniente, perciocchè durante la sua presenza all'Università negli stessi tre anni l'aspirante procuratore potrà facilmente seguire, non solo nel primo, ma anche nel secondo anno, il corso di diritto penale.

Si aggiunga a questa prima osservazione, già assai importante, un'altra che è più rilevante ancora; perciocchè, se la Camera adotta lo studio dei soli elementi

del diritto penale, la sua legge non può avere applicazione immediata. Dove si insegnano, o signori, questi elementi del diritto penale? In nessun luogo. Non in provincia, dove troviamo professori incaricati solo di insegnare gli elementi del diritto civile ed anche della procedura; non all'Università, dove si dà un corso di diritto penale, ma non se ne insegnano gli elementi.

Io capisco che si potrebbero incaricare, come ha accennato l'onorevole Arnulfo, gli stessi professori di provincia di insegnare gli elementi del diritto penale; ma, domando io, è egli conveniente introdurre attualmente una simile innovazione, quando si aspettano forse provvedimenti più radicali, e dal momento che l'allievo può seguire con tutta facilità il duplice corso che si dà alla Università?

In una parola, lo studio della giurisprudenza è solidario; e, dal momento che noi intendiamo di fare in modo che questi avvocati procuratori sappiano almeno tutti i Codici, io credo conforme alla logica di esigere da essi lo studio del Codice penale, nè più nè meno come si esige lo studio degli altri Codici.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

ARNULFO. Ho chiesto la parola.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Prego il deputato Arnulfo di aspettare a rispondere dopo le mie osservazioni...

Voci. Ritira il suo emendamento.

ARNULFO. Vorrei dire alcune parole per addurre le ragioni che mi conducono a ritirare il proposto emendamento.

Io ho proposto l'emendamento nello scopo di rendere più facile l'acquisto delle cognizioni necessarie agli aspiranti alla professione di procuratore; ma, ora che la Camera ha ammesso che si debbano frequentare i corsi dei Codici civile, di commercio, di procedura civile e criminale, al cui fine debbono gli studenti recarsi in una delle città ove vi è Università per tre anni, nei quali può egualmente frequentarsi il corso per il Codice penale, e non vi sarebbe più risparmio nè di tempo nè di spesa, il da me proposto emendamento non sarebbe più di grande utilità, epperò lo ritiro.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio insiste nel suo emendamento?

BOGGIO. Persistendo, incomoderei inutilmente i pochi miei colleghi che lo hanno appoggiato.

PRESIDENTE. In tal caso avvi l'emendamento del deputato Crotti, il quale propone di togliere le parole: *compiuti i corsi stabiliti dalle discipline universitarie*, sostituendo loro queste altre: *una conoscenza sufficiente*. Il che verrebbe a un dipresso all'idea dell'emendamento del deputato Boggio, il quale proponeva che, invece di un corso all'Università, si stabilisse soltanto un esame sullo studio dei Codici di commercio, civile e di procedura civile.

Pongo ai voti questo emendamento.

(Non è approvato.)

Metto dunque ai voti il paragrafo...

ZERBOGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZERBOGLIO. Dappoichè la Camera ha creduto di non adottare i vari emendamenti stati proposti per rendere più semplice e breve il corso degli studi dei procuratori, e dappoichè vedo prevalere la proposta della Commissione per una istruzione più ampia, io proporrei che, invece del corso di studi progettato dalla Commissione medesima, il quale di ben poco diversifica, almeno per quanto alla durata del tempo necessario per compierlo, dal corso prescritto per conseguire la laurea in leggi, io proporrei, in appoggio appunto a quanto già indirettamente osservava il deputato Boggio, che si richiedesse addirittura che i procuratori dovessero essere avvocati. La Commissione propone che si studino gli elementi del diritto civile; di più propone che si faccia il corso dei Codici civile, di commercio, di procedura civile, penale e di procedura criminale. Per compiere questi studi sono necessari quattro anni, cioè un anno per lo studio degli elementi del diritto civile, e tre anni per compiere il corso dei Codici, dacchè il solo corso del Codice civile è diviso in sei parti, le quali, secondo le discipline attuali, vengono insegnate in tre distinti anni. Se adunque è necessario il periodo di quattro anni per compiere questi corsi; se di più, per poter attendere ai medesimi, è necessario che gli aspiranti procuratori accorranò all'Università, avvegnachè pel momento manca l'istituzione di apposite cattedre nelle provincie, e non sarebbe conveniente (e in questo sono discrepante dall'opinione del signor guardasigilli e dell'onorevole relatore) d'istituirle nei principali capoluoghi di provincia, come viene progettato, sia per l'aggravio che ne verrebbe al bilancio, sia perchè, dal momento che si distraggono i giovani dalle loro famiglie per mandarli in questi capoluoghi di provincia, tanto vale di dirigerli direttamente all'Università; se dunque, io dico, debbono fare un corso di quattro anni, e per eguale termine frequentare l'Università, è meglio e più ragionevole di prescrivere un anno di più di corso e richiedere che questi procuratori sieno avvocati. Allora avremo un corso compiuto di studi, e non un corso, dirò, anormale come quello che viene proposto dalla Commissione, ed eleveremo questa professione ad una professione di ordine primario; avremo uomini ben fondati in diritto, i quali presenteranno tutte le guarentigie immaginabili.

E tanto più la Camera deve accogliere questa proposta, in quanto che quest'anno di corso di più sarebbe largamente compensato, anche avuto riguardo al maggiore dispendio che cagionerebbe, dal minore numero di anni di pratica che sarebbero necessari in questo caso.

La Commissione propone che, se gli aspiranti procuratori compiono il corso di studi da essa progettato, allora sieno necessari quattro anni di pratica; se per contro i procuratori sono avvocati, cioè se vi sono avvocati i quali intendano intraprendere la professione di procuratore, allora bastino due anni. Quindi, se si richiede per tutti la laurea, saranno necessari per tutti

soli due anni di pratica; dal che ne seguirà che profitteranno di un anno. Io perciò propongo quest'emendamento al numero 4 di quest'articolo: « Dovranno avere conseguita la laurea in leggi secondo le discipline universitarie. »

Quando poi venga in discussione il numero 5, chiederò, ove questo mio emendamento sia ammesso, la riduzione degli anni di pratica.

PRESIDENTE. In tal caso si dovrebbe anche togliere il numero 3.

ZERBOGLIO. Questo non pregiudicherebbe il mio emendamento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sebbene l'onorevole preopinante conceda al Governo più di ciò che chiedeva, non posso tuttavia accettare l'emendamento da lui proposto, ed eccone la ragione.

In primo luogo, con esso si obbligherebbero gli aspiranti alla professione di procuratore a un anno di studio di più, cioè a quattro anni, che dovrebbero passare nelle Università, mentre ora il primo anno possono farlo nelle rispettive provincie.

Ma non è questo il principale motivo per cui io credo che se si accettasse tale temperamento, verrebbe a restringersi soverchiamente il numero di coloro che potrebbero aspirare a questa professione. Non basta, o signori, compiere il corso di studi per essere ammesso all'esercizio della medesima; bisogna inoltre avere subito gli esami con approvazione a tenore di quanto nel presentatovi schema si stabilisce. Or bene, si comprenderà quanto più facile sia il subire con successo l'esame dei semplici elementi di diritto e dei Codici, che non quello della storia o della filosofia del diritto, dell'economia politica, e di tutte le altre materie che formano parte del programma degli studi per essere addottorato in legge.

Ho già detto nella seduta di ieri l'altro che il progetto tende a far sì che quegli studenti in legge, i quali riconoscano di essere dotati d'ingegno meno svegliato per potere conseguire la laurea e per potere esercitare convenientemente la professione d'avvocato, possono, dopo due o tre anni di corso, persuadendosi della minore loro capacità, restringere le proprie mire e contentarsi alla più modesta professione di procuratore; e che invece quelli, i quali nel principio di loro carriera si fossero limitati ad aspirare unicamente a quest'ultimo ufficio, non abbiano perduto il loro tempo quando poi vogliano conseguire una laurea: il che non succederebbe più se si accogliesse l'emendamento proposto dall'onorevole Zerboglio, quindi io dichiaro di non poterlo accettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Zerboglio.

(Fatta prova e controprova, è rigettato.)

Metterò in votazione l'articolo 5 a parte a parte.

« Art. 5. Per poter esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

« 1° Essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili. »

Pongo ai voti questo primo numero.

(Questo numero e i due seguenti sono successivamente approvati.)

« 2° Avere l'età d'anni 25 ;

« 3° Avere conseguito il diploma di magistero;

« 4° Avere compiuti i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto civile e dei Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e criminale, ed averne subito con approvazione gli esami. »

GENINA. Io proporrei un emendamento, il quale consisterebbe nel togliere la parola *penale*.

Se io sono d'avviso che in quanto alle materie che si riconoscono come di somma importanza per la professione dei procuratori siano necessari forti studi, onde così si aumenti la guarentigia della società quanto alle cognizioni di cui devono essere forniti, per altro io tengo che non bisogna allargare di troppo la sfera di questi studi anche a quelle discipline, le quali non sono così essenziali per l'esercizio della professione di procuratore, sebbene siano sempre utili, perchè tutte le nozioni del diritto sono tra loro correlative; quindi, sebbene io abbia poca speranza che la mia idea possa essere accolta dalla Camera, ciò nondimeno addurrò le ragioni per le quali io credo che si possa fare a meno di imporre agli aspiranti procuratori l'obbligo di seguire anche il corso di diritto penale.

Essa è cosa di fatto che la materia del Codice penale non è delle più necessarie per l'esercizio della professione di procuratore.

Noi sappiamo che in materia penale non solo non è ricercato il ministero del procuratore, ma anzi è proibito: dimodochè non si può dire che sia necessaria la cognizione del Codice penale acciò un individuo possa sostenere l'ufficio di procuratore; anzi, quando si tratta di reati, la scienza interviene per difendere gl'inquisiti. Ma in questo caso non sono i procuratori ai quali si rivolgono gl'inquisiti, bensì agli avvocati, a quelli che il nostro onorevole relatore chiama giureconsulti ed oratori; e se l'inquisito non nomina egli stesso il suo difensore nel novero degli avvocati, vi è un avvocato stabilito dalla legge, cioè l'avvocato dei poveri. Quando poi si tratta di una provincia o città dove non vi sia l'ufficio dell'avvocato dei poveri, allora il presidente incarica un avvocato postulante per questa bisogna.

Dunque la materia penale e tutto ciò che ha rapporto ai reati deve essere esercitata da giureconsulti oratori e non già dai procuratori; quindi la cognizione del Codice penale è molto meno importante al procuratore di quello che possano essere tutti gli altri Codici, cioè i Codici civile, di commercio e di procedura, principalmente civile. Vi è dunque somma diversità nella necessità di conoscere queste materie.

Aggiungete ancora un'altra ragione, ed è che, quando si estendono molto le materie sullo quali deve portarsi lo studio, questa estensione è sempre a detrimento della profondità delle cognizioni che si acquistano nello studio stesso; poichè se le materie sono rattenute nella

sfera prettamente necessaria, allora tutta l'attività dell'intelligenza si concentra in quegli studi, e quindi può più facilmente acquistarsene profonda cognizione. Ma se a costa di queste cognizioni indispensabili voi ne ponete delle altre le quali, non lo nego, sono utili, ma che non sono così necessarie ed essenziali, allora voi distraete l'attenzione della gioventù in tutta quest'ampiezza di studi, e ponete grande inciampo alla profondità di quelle erudizioni che voi desiderate nei procuratori.

Infine, se voi li sottoponete anche a questi studi, voi dovete fare loro subire degli esami, e quindi avranno una nuova spesa, la quale deve pur essere tenuta in conto, trattandosi di individui di ristretta fortuna, i quali perciò non devono essere aggravati con spese soverchie.

Nè mi muovono a questo riguardo le osservazioni che faceva l'altro giorno il deputato Chiaves, il quale sosteneva la necessità anche dello studio del Codice penale, osservando che i procuratori sono ben sovente incaricati di assistere i clienti nella liquidazione dei danni ed interessi che possono essere ad essi dovuti in dipendenza di condanne penali, come pure che possono i procuratori intervenire sovente come parte civile per difendere l'interesse dei danneggiati.

In quanto al primo oggetto dirò che bastano le pure nozioni che si hanno del Codice civile per potere stabilire i danni ed interessi che provengono da tali fatti, senzachè sia necessario il fare per questo un corso di diritto penale.

Quanto all'altro punto, che vengano chiamati ad assistere come parte civile i danneggiati, osserverò che questa bisogna non è demandata in modo assoluto all'ufficio del procuratore, in quanto che possono farlo le parti stesse. Non è dunque per ciò indispensabile l'ufficio del procuratore. D'altronde si tratta poi sempre di venire a stabilire i danni che può avere sofferto la parte civile, quindi non vi è tanta necessità di sottoporre gli aspiranti procuratori a fare un corso di Codice penale.

Del resto, io prego ancora la Camera di ritenere che è meglio il sottoporre questi aspiranti a quegli studi che costituiscono, dirò così, l'essenza indispensabile della loro professione, e di non imporre loro tutti quegli studi, i quali, sebbene utili, sembrano solamente accessori e di un mediocre vantaggio, in quanto che vi sono poi molte altre parti della legislazione, le quali dovranno anche essere conosciute dai procuratori, e intorno alle quali dovranno essi qualche volta dare anche dei consulti; ma queste cognizioni sono quelle che devono procurarsi con degli studi particolari. Si ricorre, per esempio, ai procuratori, quando si tratta di contravvenzioni alle leggi doganali, alle leggi forestali, alle leggi gabelle. Vorreste voi imporre ai procuratori l'obbligo di intraprendere un corso di studi su tutte queste leggi, perchè sono tenuti a conoscerle? Dunque basterà, secondo il mio modo di vedere, il fare seguire all'aspirante procuratore lo studio di tutte quelle materie che

sono le più importanti e nelle quali la legge richiede l'ufficio dei procuratori, onde possano difendere i diritti dei cittadini, e lasciare le altre allo studio individuale, perchè di un'importanza minore, in guisa che non può credersi che manchi loro dopo qualche anno di pratica la capacità necessaria per poterle conoscere.

Per queste ragioni propongo di sottrarre lo studio del Codice penale, lasciando le altre parti dell'articolo come stanno.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io convengo coll'onorevole preopinante che lo studio del Codice penale sia molto meno utile che non quello del Codice civile e del Codice di commercio per l'esercizio della professione di procuratore, anzi concederò perfino che raramente quest'ultimo si troverà nella circostanza di dovere ponderare le disposizioni del Codice penale per ragion del suo ministero.

Ma l'onorevole preopinante non ha avvertito forse al riflesso fattosi per giustificare il motivo per cui lo studio dei diversi Codici si richiede.

Dicevasi già che, mentre si prescrive non solo lo studio degli elementi del diritto civile, ma ben anche di seguire i corsi dei vari Codici, si ha in mira non solamente di ottenere la prima delle guarentigie, quella cioè della capacità, ma ben anche di fare in modo che quei giovani, i quali si dedicano allo studio della legge, e che dopo due o tre anni di esperimento riconoscano di non avere ingegno sufficiente per conseguire la laurea e diventare, se non ottimi, almeno buoni avvocati, possano limitarsi ad esercitare la più modesta, ma non meno utile professione di procuratore. Quindi il Governo propone che gli aspiranti alla professione di procuratore debbano fare noi tre anni di corso gli stessi studi che farebbero se dovessero conseguire la laurea in leggi. E qui, mi sia concesso il dirlo, è pensiero del Governo che questi studi possano ordinarsi in modo tale che vengano fatti nei capoluoghi di divisione, od almeno nelle sedi delle Corti d'appello. Se da noi si stabilisce che coloro i quali saranno ammessi a questi studi vi attendano in modo che questi possano anche servire loro per conseguire la laurea in leggi, ne verrà utilità non solo agli aspiranti procuratori, ma anche agli avvocati, perchè nello stabilirne il programma si provvederà per guisa che i tre anni di studi fatti nel modo che sarà determinato possano anche essere tenuti in conto per la laurea in leggi, purchè vengano poi proseguiti e compiuti nell'Università. Ciò sarà pure di giovamento a coloro che aspirano alla laurea, e si otterrà con questo la discendalizzazione alla quale si accennava da alcuni degli onorevoli preopinanti ed in questa e nell'altra tornata.

Ma se noi dichiariamo che saranno sufficienti i soli studi del Codice civile e del Codice di commercio, ne verrà per conseguenza che coloro i quali avranno atteso a quegli studi non potranno più aspirare alla laurea senza fare un anno di più dei corsi; e allora, invece di cinque anni per la laurea, ne saranno necessari sei.

Considerando sotto questo aspetto la questione, io

sono persuaso che l'onorevole preopinante, tuttochè creda raramente utile all'esercizio della professione di procuratore lo studio del Codice penale, non vorrà opporsi a che gli aspiranti alla medesima, mentre dovranno per tre anni seguire i corsi dei Codici civile e di commercio, nello stesso tempo frequentino anche il corso del Codice penale, perchè, ove bramino poi di addottorarsi in leggi, non avranno in tal modo bisogno di impiegare un nuovo anno attorno al Codice penale già da essi studiato.

Per questi motivi, sebbene da principio il Governo non avesse richiesto lo studio del Codice penale, tuttavia ha creduto di dover aderire alla proposta della Commissione, e confido che vorrà pure aderirvi l'onorevole preopinante.

GENINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chiaves, salvo la voglia cedere al deputato Genina per rispondere al signor ministro.

CHIAVES. Cedo la parola al deputato Genina, perchè io intendo parlare contro quanto esso sostiene.

PRESIDENTE. Il deputato Genina ha facoltà di parlare.

GENINA. L'onorevole ministro di grazia e giustizia, per sostenere il progetto della Commissione, che ora anch'esso ha adottato, si appoggia a quest'unico argomento, che cioè deve ordinarsi lo studio degli aspiranti procuratori in modo che, quando uno abbia fatto due o tre anni di corso, anche coll'intenzione di volersi laureare, o viceversa che abbia fatto due o tre anni coll'intenzione solamente di farsi procuratore, possa poi laurearsi.

A quest'argomento dell'onorevole guardasigilli farò diverse risposte. La prima si è che noi dobbiamo preoccuparci principalmente di quelli che hanno l'intenzione di intraprendere soltanto la professione di procuratore, e non già di laurearsi, nè dobbiamo obbligare quelli a fare studi non necessari alla loro destinazione, solamente perchè può darsi che qualcheuno diviserebbe poi di farsi avvocato. A me sembra che lo imponere su questa ipotesi delle obbligazioni molto più gravi a coloro che vorrebbero solamente farsi procuratori sia cosa assolutamente inammissibile. Ma dirò di più, che il desiderio dell'onorevole ministro sarebbe difficilmente eseguibile. Primieramente, se si vogliono stabilire questi studi, come si dice in tutte le città dove vi sono Corti d'appello, nelle città capoluoghi di divisione, bisognerà stabilire quasi delle piccole Università in tutti questi luoghi, perchè bisognerebbe fare eseguire tutti questi corsi in guisa che coloro che cominciano il corso richiesto per procuratori lo seguano in modo che abbiano poi solo bisogno degli studi complementari all'Università in caso che volessero ottenere la laurea. E allora noi dobbiamo fare una grande spesa e stabilire molte Università secondarie nelle varie parti dello Stato.

Ma dirò di più: non si può nemmeno, quand'anche si volesse, adottare quest'idea, perchè quelli che vogliono unicamente farsi procuratori, nel primo anno non stu-

diano che le istituzioni di diritto civile. All'opposto quelli che vogliono laurearsi devono nel primo anno studiare, non le istituzioni del diritto civile (badiamo bene), perchè in questa parte ne saprebbero di più i procuratori che gli avvocati, questi non essendo obbligati a studiare le istituzioni del diritto civile, ma la storia del diritto, le istituzioni del diritto romano, ed inoltre anche il diritto canonico. Di più a questi procuratori non possono nemmeno servire i due o tre anni che farebbero nei corsi del Codice civile e del Codice di commercio, perchè bisognerebbe anche facessero tutti gli altri corsi che si fanno contemporaneamente da quelli che vogliono laurearsi, cioè i corsi di diritto costituzionale, di economia politica ed anche del diritto romano. Dunque si vede quanta impossibilità ci sia di fare servire gli studi che si fanno dai procuratori anche per quelli che vorrebbero laurearsi, in guisa che diventa cosa impossibile seguire unicamente quest'idea.

Dunque, siccome l'idea principale che ha spinto l'onorevole ministro a recedere dalla sua prima opinione, quella cioè che si era sostenuta nell'altra parte del Parlamento, e quindi ad aderire all'idea della Commissione, non sarebbe facilmente attuabile allo stato attuale delle cose, a me sembra sia meglio il non aggravare di soverchio la condizione degli aspiranti procuratori e quindi dispensarli dal seguire lo studio del Codice penale.

CHIAVES. Le considerazioni, le quali venivano facendosi dall'onorevole Genina onde provare che quanto si esigeva relativamente agli studi imposti agli aspiranti procuratori sembra trasmodare alquanto alle attribuzioni che poi loro sarebbero affidate, sono considerazioni sulle quali io ne fondava già altre che nella tornata antecedente ebbi l'onore di sottoporre alla Camera, e per cui sosteneva che avrebbe potuto bastare ai procuratori lo studio degli elementi del diritto.

Quando fosse venuto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Arnulfo, io l'avrei votato, imperocchè credo che forse, in ordine a questa parte, più ancora che per le altre parti della giurisprudenza patria, ai procuratori potrebbe bastare lo studio elementare: ma poichè, in seguito alle spiegazioni date dall'onorevole relatore e dal signor ministro, l'onorevole Arnulfo ritirava il suo emendamento, credendo che quelle difficoltà, direi, quasi materiali che si opponevano alla sua proposta sieno fondate, io pure non lo riproporrei; pure non potrei acquetarmi alla proposta dell'onorevole Genina, il quale non vorrebbe neppure che si addivenisse allo studio degli elementi del diritto penale, e vorrebbe si togliesse affatto dall'articolo 4 dell'articolo 5 la parola *penale*. Certamente fra l'assenza assoluta dello studio di questa materia ed uno studio completo del Codice penale non può essere per me dubbia la scelta, e sostengo che debba mantenersi lo studio del Codice penale.

L'onorevole Genina si preoccupava molto della considerazione che la difesa degli inquisiti attualmente abbia poco bisogno del ministero del procuratore, anzi, diceva egli, l'intervento del procuratore sia vietato di-

nanzi ai tribunali ordinari; l'onorevole Genina non ricordava che vi sono reati, quelli ad esempio punibili con pena pecuniaria soltanto, per i quali è concesso all'imputato di farsi rappresentare in giudizio da un procuratore. Vero è non essere obbligatorio che questo procuratore sia scelto tra gli esercenti presso il tribunale, nè appartenga ad una determinata classe stabilita per legge; ma certamente chi ricorre a un procuratore cercherà sempre uno di quelli che sono nei casi ordinari ammessi a rappresentare altrui giudizialmente.

Quanto poi alla rappresentanza della parte civile nei giudizi penali, l'onorevole Genina considerava soltanto la liquidazione a farsi dei danni ed interessi provenienti da un reato, il quale cadesse nell'accusa che si discute. Ma per venire a questa liquidazione è necessario prendere conclusioni in giudizio, e le conclusioni che le prende è appunto il rappresentante della parte civile, la quale, a tenore del nostro Codice penale, deve obbligatoriamente in più casi farsi rappresentare da un procuratore; dunque il procuratore deve necessariamente farsi capace della portata e degli effetti del fatto in base della sua domanda di danni e interessi.

Dirò di più: quando si tratta di giudizio penale, istituito per azione privata e non per azione pubblica, abbiamo un prescritto, il quale vuole che il procuratore della parte civile sia quello che esponga il fatto: è dunque egli il primo a sottoporre al tribunale le questioni su cui poi deve vertire discussione e pronunciarsi sentenza.

Ora, domando io, quando trattasi di colui che deve proporre la questione sulla quale deve vertire la discussione, pronunciarsi la sentenza, potrà ammettere che egli sia digiuno affatto della materia penale?

Del resto, allorchando si tratta di un giudizio in cui intervenga la parte civile, è positivo che questa ha libera contraddizione a ciò che dice la difesa; lo stadio prefisso alla parte civile è quello stesso che è fissato al Ministero pubblico, con questa sola differenza, che quello prefisso al Ministero pubblico viene a conchiudersi nella domanda della pena, e quello che è prefisso alla parte civile viene a conchiudersi nella domanda dei danni e delle spese; per modo che per la parte civile, non meno che per il Ministero pubblico è necessaria la conoscenza del Codice penale.

Non è poi esatto che la parte civile, essendo presente al dibattimento, possa dire di per sè la propria ragione, poichè sta in fatto che la parte civile, allorchando si tratta di giudizio innanzi alla Corte d'appello, deve obbligatoriamente farsi rappresentare da un procuratore.

Io credo pertanto che non sarebbe conveniente fare scomparire dal numero 4 dell'articolo 5 la parola *penale*, che vorrebbe soppressa l'onorevole Genina.

PESCATORE, relatore. Troppe volte, mi pare, si ragiona qui dei procuratori nuovi come se dovessero essere nè più nè meno di quello che erano i procuratori antichi; se fosse così, non francava la spesa di liquidare le piazze privilegiate.

Ma già l'abbiamo detto, e giova ripeterlo: con questa legge noi intendiamo di operare una vera rivoluzione, massime quanto a studi e capacità.

L'onorevole Genina crede che sia meno utile la cognizione del diritto penale agli avvocati procuratori, perchè dice: i procuratori antichi non sono chiamati nelle difese criminali.

Signori, c'è forse a stupire che gli antichi procuratori, a cui non si dava verun insegnamento del diritto penale, i quali non conoscono questa materia, non sogliano prendere parte alle difese criminali? Noi intendiamo operare un cambiamento in questo ordine di cose.

I due insigni magistrati, il presidente Marò ed il consigliere Gallo, membri della Commissione, e che cooperarono coi loro lumi e colle loro discussioni così potentemente a migliorare il progetto, mi accertano che anche sino d'ora in certe provincie si deputa talora a difensore d'ufficio un procuratore, e ciò suole farsi per necessità, perchè manca l'avvocato e perchè in certi processi criminali occorrono molte incompatibilità; e mancando l'avvocato, è d'uopo supplire con procuratori.

Ma, lasciando da parte queste circostanze, noi crediamo, anzi intendiamo che per l'avvenire gli avvocati-procuratori che noi vogliamo formare prendano parte abituale nelle difese criminali. Certamente il giureconsulto, o, per dir meglio, l'oratore sarà chiamato nelle cause più gravi; ma in quelle cause in cui non può sempre essere presta l'opera dell'oratore, in quelle cause che forse sarebbero dimenticate e meno diligentemente trattate, io credo che possa giovare moltissimo l'opera di questi difensori sussidiari, che ormai conosceranno il diritto penale; e poichè i procuratori sono tenuti anche secondo il sistema antico, e lo sono viemmeglio nel sistema nuovo, di postulare gratuitamente nelle cause dei poveri, io credo che a questo loro gratuito patrocinio dovranno anche aggiungere questo nobile ufficio di patrocinare anche gratuitamente nelle difese criminali.

Adunque è un errore, è un anacronismo quella supposizione che si fa continuamente, che ai procuratori non sia strettamente necessaria la cognizione del diritto penale; pei procuratori antichi lo ammetto di regola generale; non lo posso ammettere per i procuratori nuovi, per i procuratori rigenerati che noi vogliamo istituire.

L'onorevole Genina riconosce essere necessario l'insegnamento della procedura penale anche ai procuratori nuovi; ed io dirò che degno veramente di pietà e compassione sarebbe quel professore di procedura criminale che dovesse dare il suo insegnamento a chi non sapesse che cosa sia la pena, che non avesse nemmeno le nozioni più elementari di diritto penale.

Signori, questo ve lo posso accertare per esperienza personale, che in molte parti un legame indissolubile unisce il sistema penale ed il sistema di procedura criminale.

Quanti poi non sono i rapporti che legano la stessa

giurisprudenza civile colla giurisprudenza penale? Chi non sa che in molte parti non si può nemmeno conoscere esattamente tutta l'estensione di alcune regole di diritto meramente civile se non si conosce la loro relazione colle corrispondenti regole del diritto penale? La giustizia, o signori, è una, perchè una ne è l'origine ed uno il principio, benchè talvolta si chiami giustizia civile e talvolta giustizia penale. Noi intendiamo, lo abbiamo detto più volte, cogli studi che imponiamo agli aspiranti procuratori, di formare in loro un criterio pratico di tutta l'interpretazione legale. Ora io domando se questo scopo si raggiunga togliendo lo studio dell'interpretazione penale: allora non daremo che un mezzo criterio; perciocchè ognuno sa che il criterio dell'interpretazione civile è precisamente completato e svolto dall'opposto criterio dell'interpretazione penale. Aggiungiamo poi un riflesso che è più rilevante di quelli che ho notato finora; lo studio del diritto penale (l'ha detto l'illustre criminalista e pubblicista Pellegrino Rossi) è uno studio eminentemente educatore. Signori, nelle scuole del diritto penale si svolgono le teorie della legge morale: l'allievo, lo studioso è condotto dal professore nei più intimi penetrali dell'umana coscienza; talvolta è condotto davanti allo spettacolo del bello morale, talvolta è trascinato, direi quasi, nelle bolgie infernali dei delitti e delle pene che minaccia la legge; e contemplando ora il bello della legge morale, ora l'orrido dei misfatti, chi non vede che il sentimento morale, il sentimento d'onore è fortificato per questo modo anche negli aspiranti procuratori? E vi domando, o signori, se voi non vogliate adoperare tutti i mezzi possibili per isvolgere particolarmente negli aspiranti procuratori quel sentimento d'onore che è la migliore guarentigia che possa offrire l'esercizio di questa professione. (Bravo! Bene! *dalla destra e dal centro*)

GENINA. Le osservazioni che ha fatto l'onorevole Chiaves possono dimostrare l'utilità in qualche caso che eziandio i procuratori abbiano qualche notizia del diritto penale. Questo io non lo nego, e credo che i procuratori non sapranno soltanto quello che apprenderanno sui banchi della scuola; sicuramente bisognerà che non dimentichino gli studi fatti, nè tralascino di studiare anche dopo. Vi sono molte altre parti attinenti al diritto che non potranno studiare sui banchi della scuola e che ciò non di meno dovranno fare in modo di conoscere.

La questione adunque sta in vedere se lo studio del Codice penale sia o no di quell'utilità, senza la quale l'ufficio del procuratore non possa generalmente corrispondere alla sua missione.

Quanto poi a quello che ha detto l'onorevole relatore, io non entrerò nella considerazione se sia utile il fare studiare il diritto penale per moralizzare i procuratori. Questo sicuramente è uno scopo molto nobile; ma io non saprei se noi dobbiamo qui obbligare i procuratori a fare gli studi necessari per potere esercitare bene la loro missione, ovvero solo per moralizzarli.

L'onorevole relatore diceva poi: si parla sempre dei procuratori come se fossero i presenti, non quelli che noi vogliamo creare.

Io non gli nego questo, che cioè noi vogliamo fare migliore la qualità di procuratore, ma migliore in ciò in cui deve specialmente versare il ministero del procuratore; ecco la questione.

Sicuramente, se noi vogliamo aumentare la sfera delle cognizioni dei procuratori, se vogliamo che conoscano il nesso di tutte le disposizioni legislative per formare il loro criterio legale, sarà sempre meglio, siamo d'accordo; ma, signori, bisogna anche adattarsi alla modesta fortuna che avranno questi aspiranti alla professione di procuratore; e stimo debba bastare imporre loro quelle obbligazioni che sono indispensabili, affinché essi offrano quelle guarentigie volute a tutela dei diritti dei cittadini, ma non bisogna poi rendere troppo gravosa la loro condizione.

Questa è l'unica ragione per cui aveva proposto che si abolisse questa parola; la Camera giudicherà se crede di doverla o no abolire.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento del deputato Genina, il quale consiste nel sopprimere la parola *penale*.

(È rigettato.)

Porrò dunque ai voti il numero 4 dell'articolo 5, sì e come si trova formulato dalla Commissione, e di cui la Camera ha già inteso varie volte la lettura.

(È approvato.)

« 5° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« 6° Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città, sede di una Corte d'appello, secondo il programma e nella forma da determinarsi con regolamento.

« La Commissione sarà composta di laureati in legge. »

Quest'ultima disposizione fu aggiunta dalla Commissione al progetto di legge del Ministero.

Pregherei il signor ministro a volere dire se aderisce a questa aggiunta.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro di non potervi aderire, e mi riservo di addurre i motivi.

PRESIDENTE. Allora apro la discussione sulla prima parte, lasciando in disparte l'alinca aggiunto dalla Commissione.

La parola spetta al deputato Garibaldi.

GARIBALDI. Il progetto ministeriale, o meglio dirò lo schema di legge, quale fu votato dal Senato del regno, racchiude la disposizione che l'aspirante alla professione di procuratore dovrà subire un esame teorico-pratico davanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni sede di una Corte d'appello, secondo il programma e nelle forme da determinarsi da apposito regolamento.

La Commissione della Camera ha aggiunto al progetto del Ministero che questa Commissione sarà composta di laureati in legge.

Secondo quanto ha avvertito l'onorevole presidente, io non parlerò che della prima parte dell'articolo, e farò una semplice osservazione, la quale consiste nel vedere se la Camera credesse che, conservando la disposizione quale è scritta nel suo progetto per le città ove siedono le Corti d'appello, questi esami potessero avere luogo nei capoluoghi di provincia e presso i tribunali nati i quali i postulanti chiedono di essere ammessi. Con questa disposizione sarebbero i candidati liberati da un grave disturbo e da un dispendio non indifferente.

Qui verrebbero in acconcio le osservazioni che prima d'ora in questa stessa seduta furono svolte dagli onorevoli Crotti e Genina, e che io non ripeterò per non tediare la Camera. Nè, per quanto io credo, potrebbesi temere che questi esami possano avere luogo senza tutte quelle garanzie che sono necessarie, perchè sta in mano del potere esecutivo di comporre la Commissione di quegli elementi che più egli crederà acconci ad assicurare un buon risultato.

Noi abbiamo in pratica una prova negli esami che da tanti anni si danno nei capoluoghi di provincia ai candidati notai, senza che siasi mai, almeno che io sappia, avvertito ad inconvenienti. Ed infatti il Governo non ha mai pensato a proporre un nuovo ordinamento a questo proposito. Ma, lo ripeto, non ho inteso che fare una semplice osservazione, pronto a tradurla in una proposta formale, ove a questa mia osservazione sia fatto buon viso dal signor guardasigilli e dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

PESCATORE, relatore. Quale emendamento?

PRESIDENTE. Il deputato Garibaldi propone che si emendi il paragrafo in modo che si aggiungano queste parole: *in ogni città capoluogo di provincia, sede di un tribunale.*

PESCATORE, relatore. Per me credo che sia meglio avere fiducia nel regolamento col quale sarà provveduto a tutti gli interessi. Del resto spetta più al signor ministro che alla Commissione di dichiarare se questo emendamento sia accettabile.

Dunque passerò oltre e mi farò a giustificare...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Scusi, terminiamo prima di tutto quanto si riferisce al proposto emendamento.

Do la parola al signor guardasigilli.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non potrebbe rimandarsi al regolamento la decisione della questione sollevata dall'onorevole preopinante, perchè si propone tanto dal Ministero quanto dalla Giunta che questi esami debbano darsi in ogni città sede di una Corte d'appello. Mi rincresce di non potere aderire al desiderio dell'onorevole Garibaldi, poichè credo si debba mantenere la proposta del Ministero e della

Commissione. Si dice che sarebbe meno costoso per gli aspiranti alla professione di procuratore di subire l'esame nelle città capoluogo di provincia, anzichè nelle città sedi di una Corte d'appello.

Credo che questa maggiore agevolezza non potrebbe ottenersi senza detrimento delle garanzie che si vogliono introdurre nella presente legge. L'esame deve essere dato da persone fornite non meno di teoriche che di pratiche cognizioni.

Riconosco che in molte città di provincia, presso molti tribunali, vi sono persone che tutte riuniscono le condizioni necessarie per l'ufficio di esaminatore; ma può pure accadere talvolta che in alcune città di provincia vi sia di esse difetto. Che se l'esame si stabilisce abbia luogo in una città in cui siede una Corte di appello, ben più difficilmente, anzi mai si avvererà un simile inconveniente.

A questo motivo si aggiunga che il progetto da me propugnato offre la presunzione di maggiore imparzialità per parte degli esaminanti. Più lontani saranno essi dal luogo del domicilio dell'aspirante o dei suoi parenti, e maggiore sarà la presunzione che nessuna estranea influenza determini il loro voto.

Per queste considerazioni il Ministero crede che debba mantenersi la proposta da esso fatta ed accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Garibaldi ha facoltà di parlare.

GARIBALDI. Aggiungo solo un'osservazione.

Io veramente non posso essere d'accordo col signor guardasigilli, che nei capoluoghi di provincia dove esistono tribunali, i quali giudicano della libertà e delle sostanze dei cittadini, non possano trovarsi elementi tali, che possano comporre una Commissione, la quale raggiunga lo scopo di questa legge.

Tante e tali sono altronde le garanzie che la legge che noi votiamo esige per colui che domanderà la piazza di procuratore, da non lasciarci tanto peritosi, ed attribuisce a questo esame una importanza maggiore di quella che avrà sostanzialmente.

Del resto, lo ripeto, io ho formolata la mia proposta colla condizione che fosse accettata dal Ministero; dal momento che esso non intende accettarla, io la ritiro, anche per non intralciare doppiamente la discussione.

PRESIDENTE. Siccome il deputato Garibaldi non insiste...

GENINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENINA. Vorrei pregare il signor ministro di dare uno schiarimento.

Veggio qui che si deve dare un esame teorico-pratico a questi aspiranti procuratori. Gli elementi della capacità dei procuratori si possono ridurre a due ordini di idee, cioè allo studio del diritto ed alla pratica. In quanto allo studio del diritto, essi hanno già fatto i loro corsi all'Università, ed hanno subito gli esami, come porta l'alinca precedente. In quanto alla pratica, realmente non vi è veruna guarentigia di capacità, e

comprendo che vi debba essere un esame, nel quale essi debbano dare conto delle cognizioni acquistate. Ma, vedendo che si chiede un esame teorico-pratico, vorrei sapere se si debba dare questo esame di nuovo sopra tutti i Codici, ovvero se sia solamente un esame di pratica, nel quale si devono fare dei casi, i quali necessariamente comprendono qualche regola di diritto. E mi ha principalmente eccitato a fare questa osservazione ciò che è accaduto in quanto agli esami che si danno a quelli che vogliono entrare nella carriera giudiziaria, perchè questi esami versano sopra *universum ius*, sopra tutti i Codici e tutte le leggi, sebbene gli individui che li prendono abbiano già subito gli esami su queste materie, ed abbiano già riportato il diploma della laurea.

Dunque io pregherei il signor ministro di volermi dare uno schiarimento, cioè che cosa intenda per questo esame teorico-pratico, perchè ciò servirà sicuramente alle idee che egli esporrà nel regolamento relativo a questo esame.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Di buon grado soddisferò alla domanda che mi venne mossa dall'onorevole Genina. Io intendo per esame teorico-pratico un esame sulle materie intorno alle quali si è già subito un esame prima della pratica, ed un esame sulle nozioni che in seguito a questa si acquistarono e dalle quali risulti che l'aspirante sa applicare i principi di diritto da lui imparati. Simile disposizione trovai in altre legislazioni per l'ammissione degli avvocati al patrocinio.

L'onorevole Genina sa che in alcuni paesi l'avvocato, dopo avere preso la laurea od essere stato licenziato in diritto, deve fare il tirocinio e quindi subire nuovamente un esame sulle materie di diritto e sulle questioni pratiche.

Oppone l'onorevole Genina essere ciò una inutile ripetizione, e dovere bastare, a chi abbia già preso un primo esame sul diritto, che il secondo venga meramente alla pratica limitato.

Io rispondo che importa, prima di ammettere un aspirante all'esercizio di una professione, di sapere se nell'intervallo trascorso tra l'epoca in cui subiva il primo esame e quella in cui compì la pratica, egli non abbia perdute quelle cognizioni teoriche da lui acquistate nel primo studio, o siasi invece limitato unicamente alla pratica. Quando la legge diffida l'aspirante che in capo ai quattro anni sarà obbligato a subire non solo un esame pratico, ma ancora uno teorico, egli non trascurerà interamente l'una parte, mentre si occupa dell'altra, per mantenersi così il necessario corso di cognizioni.

Così si stabilì in altre legislazioni. E, giacchè l'onorevole Genina accennava ai giudici di mandamento, dirò che così stabilissi anche per coloro i quali si dedicano alla magistratura; i quali benchè laureati, quando subiscono l'esame di ammissione, debbono novellamente sostenerne uno teorico, onde sia accertato che, nel tempo in cui attendevano alla pratica, non neglesero tali studi, in cui anzi si perfezionarono. Confido

che tali spiegazioni saranno ritenute come appaganti dall'onorevole preopinante e dalla Camera.

MAZZA. Io desidererei avere uno schiarimento dalla Commissione, cioè se essa intenda nello stesso senso del signor ministro questo esame teorico-pratico, poichè, se si dovesse dare un esame della natura di quello che ha testè spiegato l'onorevole guardasigilli, vi si dovrebbe rendere conto di tutte le teorie che si vennero imparando nei quattro anni che si ricercano per essere ammesso procuratore. Se si dovesse fare un esame, in cui si dovesse rendere conto della pratica fatta nei quattro anni prescritti, e inoltre, di tutte le materie dei Codici civili, penale e commerciale, di procedura penale e civile, che si sono imparate nei tre anni di Università, e in quel primo che si fa nelle provincie degli elementi di diritto civile, mi pare che sarebbe codesto un esame di tanta importanza che, nonchè i procuratori, nemmeno quelli che compiono l'intero corso legale saprebbero soggiacervi.

Io vorrei che questo esame teorico-pratico consistesse soltanto nel rendere conto della pratica seguita nei quattro anni che si richiedono, avvalorandola colle teorie della scienza; affinchè si paia che colui il quale ha seguito questi anni di pratica non è venuto imparando materialmente le pratiche del causidico, ma le ha eziandio confermate e provate nella sua mente con le ragioni di esse; che non ha fatto insomma una pratica meramente materiale e, quasi a dire automatica, ma altresì teorica e scientifica.

Così intendeva io la clausola del paragrafo di legge in discorso; e così inteso l'esame sarebbe veramente tale che i procuratori potrebbero utilmente subirlo. Ma, nel modo che lo intende il signor ministro, l'esame di cui trattasi sarebbe d'una gravità tale, che sarebbe impossibile senza eludere in qualche modo la legge. Io aspetto in conseguenza su tal proposito qualche spiegazione dall'onorevole relatore.

PESCATORE, relatore. Io non posso dissimulare che la domanda mossa dall'onorevole preopinante mette il relatore della Commissione in grande imbarazzo; perchè, o signori, si è molto disputato sinora per sapere che cosa sia e come si possa definire la teoria; si è disputato che cosa sia e come si possa definire la pratica, e se vi possa essere vera ed intima contraddizione tra la pratica e la teorica, oppure se l'una e l'altra sanamente intese vadano sempre d'accordo. Ora, ognuno vede come la difficoltà si raddoppi dovendo rispondere e definire non solo che cosa sia la teorica o che cosa sia la pratica, ma che cosa sia la teorico-pratica.

Signori, debbo confessare che la Commissione non si è occupata particolarmente di questa materia, e credo che in sostanza una definizione chiara e precisa, quale si richiederebbe dall'onorevole preopinante, sia impossibile.

Dal momento che la legge sottopone gli aspiranti procuratori a un esame teorico-pratico, già se ne può dedurre che non si darà l'esame sulla pura teorica nè sulla sola pratica; il programma comprenderà la pra-

tica e la teoria nei punti di mutuo contratto; proporrà le questioni di pratica nelle loro relazioni colla teoria, ed anche questioni di teoria per quanto le medesime si riferiscano più specialmente alla pratica.

Ma, accennate queste idee generali, noi dobbiamo riconoscere che sarebbe impossibile intendersi in modo più esatto e più preciso, e ci rimetteremo più sicuramente al programma.

Io non dubito che il Ministero saprà, a tal uopo, scegliere persone intelligenti della materia, le quali sapranno concepire il programma in modo siffatto che corrisponda alle idee generali testè enunciate.

Non tema poi l'onorevole mio amico deputato Mazza che il programma sia forse per riuscire soverchiamente esigente, o che gli esaminatori vogliano poi, seguendo il programma, spingere tropp'oltre il rigore. Io ho sempre veduto i programmi per gli esami molto indulgenti, e più dei programmi ho sempre trovato indulgenti gli esaminatori.

Io non temo che gli esaminatori (e sia pur rigoroso il programma che hanno sotto gli occhi), io non temo che gli esaminatori siano per respingere un aspirante che dà sufficienti prove della capacità acquistata; giacchè il programma è cosa molto vaga ed elastica, e quando l'esaminatore avrà acquistata l'intima convinzione che il candidato è capace, stii pur certo l'onorevole preopinante che sarà ammesso.

Chi ha l'onore di parlare alla Camera è condannato a dare ogni anno 200 esami, e veggo sedere in questo recinto dei miei onorevoli colleghi che ne debbono dare anche di più, e me ne appello alla loro testimonianza, se, secondo lo spirito dominante, ci sia qualche cosa a temere riguardo agli esaminatori. E, poichè ho fatto cenno della indulgenza di essi, mi cade in acconcio di dichiarare, dopo avere consultati i membri presenti della Commissione, che la medesima non accetta l'emendamento proposto dal deputato Garibaldi; non lo accetta...

PRESIDENTE. Ma non cade ancora in discussione.

PESCATORE, relatore. Mi scusi il signor presidente, ma debbo fare questa dichiarazione per ordine della Commissione, senza dipartirmi dal soggetto.

Non lo accetta per le considerazioni fatte dal signor ministro, e per quelle testè accennate che gli esaminatori sono anche troppo indulgenti, e credo che, se l'esame si desse ancora in provincia, se fosse soggetto all'influenza degli interessi e degli affetti locali, probabilmente sarebbe ridotto assai sovente ad una mera formalità, eccettuati i casi in cui interessi od altri motivi venissero ad alterare il giudizio dell'esame stesso a detrimento del candidato.

GENINA. Io sono piuttosto del parere dell'onorevole relatore della Commissione.

Questo esame teorico-pratico dovrebbe essere contenuto nei limiti che vennero così bene segnati dall'onorevole relatore. Ma il volerlo estendere, come veniva prima detto dall'onorevole ministro, a tutte le materie dei nostri Codici, io credo che è un esame così difficile

che produce sempre questa conseguenza, vale a dire che gli esami devono essere immensamente facili, perchè l'esaminatore deve correggere il troppo rigore del programma e del decreto.

Quindi io pregherei il signor ministro a volere piuttosto tenersi all'ordine delle idee del signor relatore, perchè io penso che anche il sistema che si segue quanto agli esami per coloro che entrano nell'ordine giudiziario sia anche troppo esteso, di maniera che bisogna che gli esaminatori correggano necessariamente la soverchia ampiezza del programma.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole relatore diceva già opportunamente che, se vi è qualche cosa a temere, è piuttosto la troppa indulgenza che non il soverchio rigore negli esaminatori. Comprendo anch'io che gli esami non devono darsi in modo che si renda quasi impossibile l'accesso all'esercizio della professione di caudico: io credo che non debba usarsi una severità eccessiva, e può essere persuasa la Camera che il programma sarà steso in un modo che il subire l'esame non sia nè cosa impossibile, nè di soverchio difficile: nel compilarlo terrò conto delle idee che si vennero manifestando in questa Camera dall'onorevole preopinante e dal signor relatore della Giunta. Soggiungerò tuttavia che, se noi dobbiamo avere a cuore che l'esame non sia troppo rigoroso, c'importa anche che gli aspiranti studino e non dimentichino nei quattro anni di pratica gli studi che hanno fatti, ed a questo riguardo mi rivolgerò all'onorevole Mazza e gli domanderò se egli pensa che sarebbero buoni procuratori quelli che dopo un anno di studio degli elementi del diritto, dopo tre anni di corso non aprissero mai più un libro di legale, non studiassero mai più un Codice, e quindi, dopo quattro anni di pratica, ne sapessero nè più nè meno di un semplice amanuense. E certo che questi sarebbero cattivi procuratori. Se hanno studiate le materie prescritte dalla legge, come devono farlo, se le hanno studiate, non semplicemente per prendere l'esame, ma per conoscerle a fondo, servirsi in pratica, ed essere capaci di dirigere i loro clienti, dopo quattro o cinque anni non devono trovare impossibile il rispondere alle domande che saranno loro fatte; quindi, mentre io non posso promettere che, quando gli aspiranti alla professione di procuratore saranno esaminati, non avranno più interrogazioni sul puro diritto; mentre dichiaro altamente che gli aspiranti dovranno continuare quegli studi e rinfrescare, se posso servirvi di questa espressione, la loro memoria onde avere presenti le materie che hanno studiate, ripeto che terrò conto delle idee che quivi si vennero manifestando, e il programma sarà redatto in modo che concili la necessità dello studio con tutte le agevolezze le quali si possano, senza detrimento dei clienti, fare in favore degli aspiranti alla professione di caudico.

PRESIDENTE. Essendosi date al deputato Genina le spiegazioni che desiderava, porrò ai voti la prima parte del numero 6:

« Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città, sede di una Corte d'appello, secondo il programma e nella forma da determinarsi con regolamento. »

(È approvata.)

Ora viene la seconda parte, dove c'è dissenso tra il Ministero e la Commissione:

« La Commissione sarà composta di laureati in legge. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Cederò volentieri la parola al signor relatore se egli desidera dare spiegazioni sul motivo per cui si propone questa aggiunta.

Suppongo però che la Giunta logicamente vorrà che la Commissione nominata per gli esami debba essere composta di laureati in legge, perchè, siccome quello è appunto un esame teorico-pratico, i candidati debbono fare prova non solo d'averne acquistate cognizioni pratiche, ma anche di non avere dimenticate le teoriche, ed è indispensabile perciò che gli esaminatori siano persone cui siano famigliari le une non meno delle altre, e sotto questo aspetto io non posso che approvare l'intendimento della Giunta, e dichiaro alla Camera che nel regolamento sarà stabilito che la maggioranza degli esaminatori sia di persone laureate in legge.

Non potrei però aderire all'aggiunta proposta dalla Commissione, la quale stabilisce in modo assoluto che tutti gli esaminatori debbano essere laureati, perchè allora mancheremmo di persone che hanno le cognizioni pratiche, massime nello stato attuale, in cui, tolte alcune rare eccezioni, vi sono ben pochi procuratori laureati in legge; quindi sarebbero necessariamente tutti avvocati che darebbero l'esame a questi candidati procuratori, i quali devono dar prova d'averne non solo le cognizioni teoriche proprie degli avvocati, ma anche quelle pratiche del procuratore.

Con questa aggiunta si respingerebbero dal potere essere membri della Commissione i procuratori distinti, la cui opera potrebbe tornare preziosa.

Quindi io credo che sia meglio lasciare ciò al regolamento. Su questo si stabilirà che la maggior parte dei componenti la Commissione debbano essere laureati in legge; ma non si escluderanno quelli che necessariamente ne debbono fare parte per le loro cognizioni pratiche. Vi saranno quindi e persone laureate e distinti procuratori. Credo che dopo queste osservazioni, e dietro l'assicurazione da me data che non sarà stabilito diversamente nel regolamento, la Commissione non vorrà insistere riguardo quest'aggiunta. In ogni caso prego la Camera di non accettarla.

GARIBALDI. L'onorevole guardasigilli mi ha prevenuto in molte obiezioni colle quali io volevo sostenere la proposta di soppressione. Mi limiterò per conse-

guenza a sottomettere alla Camera due sole considerazioni.

Mi pare spontaneo il riflesso che, lasciandosi nella legge al potere esecutivo la nomina di questa Commissione, non sia nè giusto nè conveniente di legargli le mani, determinando *a priori* quali debbano essere gli elementi che debbono comporla.

Il potere esecutivo debbe essere lasciato in piena libertà onde usare d'ogni possibile larghezza perchè questi esami abbiano il risultato che la legge si ripromette.

La seconda obbiezione consiste in ciò che simili provvedimenti sembrano più di loro natura appartenere alla categoria delle disposizioni di semplice disciplina regolamentare che a vere disposizioni legislative.

Tali sono le considerazioni che ho creduto dovere aggiungere a quelle svolte dal signor guardasigilli.

PESCATORE, relatore. La Commissione vorrebbe che la Giunta per gli esami fosse composta di laureati in legge. Con ciò essa ammette tutte le categorie di persone, vale a dire i magistrati, gli avvocati, i professori di giurisprudenza, ed anche i procuratori che siano laureati in legge; ma coll'accennata proposta respinge, non lo dissimulo, in modo assoluto dalle Commissioni esaminatrici i procuratori non laureati. Signori, nessuno può contestare il principio che chi è incaricato di esaminare sopra una teoria debba avere fatto studi per la medesima, ed avere studiato qualche cosa di più che il candidato.

Ora i candidati quali sono? Coloro che si presentano a questi esami hanno seguito i corsi universitari su tutti i Codici; vorreste voi ammettere nella Commissione esaminatrice procuratori che non hanno seguito questi corsi?

Primieramente non giova il dire: la maggioranza è capace; chè io rispondo: deve essere capace non la sola maggioranza, ma deve esserlo la totalità degli esaminatori. E come? Volete voi ammettere nella Giunta un esaminatore riconosciuto incapace per difetto di studi della materia? Ma, domando io, un procuratore che non ha studiato la teoria dei Codici, che non ha seguito i corsi, quale giudizio potrà portare sopra le interrogazioni e sopra le risposte che si danno in ordine a questi Codici medesimi? Vi domando se il candidato non abbia diritto di chiamarsi umiliato vedendosi costretto dalla legge a comparire come giudicando davanti ad un giudice che ne sa e ne deve sapere molto meno di lui!

Io poi ricorderò alla Camera, come già faceva ieri l'altro l'onorevole Michelini, quello che succedeva nelle antiche corporazioni dei mestieri. Pochissime erano le corporazioni che avessero esplicitamente limitato il numero degli esercenti; eppure ognuno sa che indirettamente riuscivano a limitarlo ed a consolidare così il loro monopolio. E come ottenevano questo scopo, o signori? Cogli esami; perchè nessun aspirante ad essere dichiarato maestro in una data professione potendo essere ammesso se non subiva un esame a giudizio degli

interessati, essi, respingendo anche i più abili, venivano a consolidare i loro interessi.

Io non temo, o signori, che questi medesimi effetti siano per riprodursi nel nuovo sistema, giacchè credo che il Ministero manterrebbe la sua promessa di comporre la Commissione in maggioranza di laureati, lasciando i procuratori in minoranza; ma vi prego di riflettere, o signori (ed in quello che dico mi conferma una diuturna esperienza) che il più delle volte anche un solo esaminatore tra molti può col suo voto e colla sua influenza alterare il risultato dell'esame.

Io vi prego poi di porre mente in particolare che si tratta di fare un difficile passaggio dall'antico al nuovo sistema. Ognuno sa, o signori, e d'altronde la natura umana giustifica abbastanza questo fatto, ognuno sa quanta opposizione abbiano fatta i procuratori antichi alla legge che ha proclamato la libertà dell'esercizio.

Io ho fede certamente nell'onore di questi causidici; ma fatta questa concessione, io la credo cosa che potrebbe compromettere l'autorità degli esami; e, quando anche in effetto non ne pregiudicasse il risultato, potrebbe rendere sospetto il giudizio l'introdurre in tale Commissione, in questi primi momenti, i procuratori interessati a respingere i nuovi esercenti, ed a mantenere il loro avviamento. Anche in materia di giudizi civili, o signori, suolsi dire che la legge non è abbastanza previdente quando provvede solo alla giustizia dei giudicati; è d'uopo che provveda ancora a che i medesimi siano pure per tali riconosciuti dal pubblico, è d'uopo evitare anche le apparenze dell'ingiustizia. Io adunque dirò al signor ministro che la libertà che egli domanda nel comporre la Commissione, potrebbe essere facilmente concessa in avvenire, quando sia pienamente attuato il sistema; ma che in questi primi momenti, in cui si tratta di ammettere o respingere i nuovi postulanti a cui sino d'ora si faceva una opposizione così accanita, non mi pare cosa prudente l'introdurre nella Giunta esaminatrice un elemento, il quale, se non altererà di fatto il risultato dell'esame, certamente in tutti i casi può renderlo sommamente sospetto.

Del resto concedo che questa è questione secondaria, e la Commissione, massime trattandosi di opposizione che si fa da un amico, se ne rimette volentieri alla saviezza della Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione così concepita:

« La Commissione sarà composta di laureati in leggi. »
(La Camera approva.)

« Numero 7° »

Leggerò prima di tutto il progetto del Ministero.

PESCATORE, relatore. La questione è tanto grave che sarebbe meglio di rimandarla a domani.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe incominciare la discussione, e se non si potrà terminare oggi, si continuerà domani.

Intanto leggo il numero 8 come venne proposto dal Ministero:

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1859

« 8° Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito in danaro, a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni tribunale con decreto reale, nei limiti di lire 2000 a lire 8000 per esercire avanti i tribunali provinciali, di lire 10,000 a lire 20,000 per esercire avanti le Corti di appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte. »

A questo numero la Commissione ne surroga un altro che è il 7°, così concepito :

« 7° Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito in danaro, a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi con decreto reale nei limiti di lire 2000 a 3000 pei tribunali e di lire 5000 a 10,000 per le Corti d'appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte. »

Il dissenso tra il Ministero e la Commissione consiste in questo, che il primo porta la malleveria da lire 2000

a lire 8000 per esercire avanti ai tribunali provinciali, e di lire 10,000 a 20,000 per esercire avanti le Corti di appello; la Commissione la riduce da lire 2000 a 5000 pel primo caso, e da lire 5000 a 10,000 pel secondo.

Il Ministero aderisce alla proposta della Commissione ?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro di non poter aderire a questa proposta, e mi riservo di rispondere dopo sentite le conclusioni della Commissione.

PESCATORE, relatore. La questione è molto grave; io posso benissimo esporre adesso le considerazioni che mossero la Commissione in quella sentenza, ma la Camera oggi non potrà giudicarle, epperò sarò costretto a ripeterle domani.

Voci. Non siamo più in numero!

PRESIDENTE. Allora la discussione sarà rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore.